

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 7 gennaio 2021

SI PUBBLICA  
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA


SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Decisione di esecuzione (UE) 2020/1605 della Commissione, del 30 ottobre 2020, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India (21CE0008).....</u>	Pag. 1
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2020/1606 della Commissione, del 30 ottobre 2020, relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nei Paesi Bassi (notificata con il numero C(2020) 7633) (21CE0009).....</u>	Pag. 9
<i>Pubblicate nel n. L 363 del 3 novembre 2020</i>	
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 103/2018, del 31 maggio 2018, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2020/1607] (21CE0010).....</u>	Pag. 14
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 104/2018, del 31 maggio 2018, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2020/1608] (21CE0011).....</u>	Pag. 16
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 105/2018, del 31 maggio 2018, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2020/1609] (21CE0012).....</u>	Pag. 17
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 106/2018, del 31 maggio 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/1610] (21CE0013).....</u>	Pag. 19
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 107/2018, del 31 maggio 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/1611] (21CE0014).....</u>	Pag. 20
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 108/2018, del 31 maggio 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/1612] (21CE0015).....</u>	Pag. 21
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 109/2018, del 31 maggio 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/1613] (21CE0016).....</u>	Pag. 23



<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 110/2018, del 31 maggio 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/1614] (21CE0017).....</u>	Pag. 25
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 111/2018, del 31 maggio 2018, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2020/1615] (21CE0018).....</u>	Pag. 26
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 114/2018, del 31 maggio 2018, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2020/1616] (21CE0019).....</u>	Pag. 27
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 115/2018, del 31 maggio 2018, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2020/1617] (21CE0020).....</u>	Pag. 28
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 116/2018, del 31 maggio 2018, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2020/1618] (21CE0021).....</u>	Pag. 29
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 117/2018, del 31 maggio 2018, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2020/1619] (21CE0022).....</u>	Pag. 31
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 118/2018, del 31 maggio 2018, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2020/1620] (21CE0023).....</u>	Pag. 32
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 119/2018, del 31 maggio 2018, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2020/1621] (21CE0024).....</u>	Pag. 33
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 120/2018, del 31 maggio 2018, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2020/1622] (21CE0025).....</u>	Pag. 34
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 121/2018, del 31 maggio 2018, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2020/1623] (21CE0026).....</u>	Pag. 35
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 122/2018, del 31 maggio 2018, che modifica il protocollo 47 dell'accordo SEE sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino [2020/1624] (21CE0027).....</u>	Pag. 36
<i>Pubblicate nel n. L 368 del 5 novembre 2020</i>	
<u>Regolamento delegato (UE) 2020/1625 della Commissione, del 25 agosto 2020, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova (21CE0028).....</u>	Pag. 37
<u>Regolamento (UE) 2020/1626 della Commissione, del 27 ottobre 2020, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dei berici nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 per le navi battenti bandiera portoghese (21CE0029).....</u>	Pag. 40
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione, del 3 novembre 2020, relativo a misure eccezionali per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo dovute alla pandemia di COVID-19 (21CE0030).....</u>	Pag. 43
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1628 della Commissione, del 3 novembre 2020, che introduce una vigilanza unionale a posteriori sulle importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti (21CE0031).....</u>	Pag. 48
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2020/1629 del Consiglio, del 29 ottobre 2020, che autorizza la Francia ad applicare sull'energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto un'aliquota d'imposta ridotta a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE (21CE0032).....</u>	Pag. 51



<u>Decisione di esecuzione (UE) 2020/1630 della Commissione, del 3 novembre 2020, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica di apparecchi industriali, scientifici e medicali, elettrodomestici, utensili elettrici e apparecchi simili, apparecchiature elettriche di illuminazione e apparecchiature simili, apparecchiature multimediali, apparecchiature a bassa tensione (21CE0033).....</u>	Pag. 53
<u>Decisione (UE) 2020/1631 della Banca centrale europea, del 22 ottobre 2020, sulla delega dei poteri decisionali in relazione alla trasmissione di informazioni statistiche riservate concernenti statistiche economiche e finanziarie all'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat) (BCE/2020/53) (21CE0034).....</u>	Pag. 57
<u>Raccomandazione (UE) 2020/1632 del Consiglio, del 30 ottobre 2020, per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 nello spazio Schengen (21CE0035).....</u>	Pag. 61
<i>Publicati nel n. L 366 del 4 novembre 2020</i>	
<u>Regolamento (UE) 2020/1633 della Commissione, del 27 ottobre 2020, che modifica gli allegati II, III, IV e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azinfos metile, bentazone, dimetomorf, fludioxonil, flufenoxuron, oxadiazon, fosalone, piraclostrobin, repellenti: tallolio e teflubenzurone in o su determinati prodotti (21CE0036).....</u>	Pag. 63
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1634 della Commissione, del 4 novembre 2020, che autorizza l'immissione sul mercato degli zuccheri ottenuti dalla polpa di cacao (Theobroma cacao L.) quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (21CE0037).....</u>	Pag. 101
<u>Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA, n. 102/20/COL, del 31 agosto 2020, che autorizza la Norvegia ad applicare una proroga di determinati periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di COVID-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti [2020/1635] (21CE0038).....</u>	Pag. 104
<i>Publicati nel n. L 367 del 5 novembre 2020</i>	
<u>Decisione (UE) 2020/1636 del Consiglio, del 30 ottobre 2020, relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025 (21CE0039).....</u>	Pag. 107
<u>Decisione (UE) 2020/1637 del Consiglio, del 3 novembre 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UNECE nn. 0, 13, 16, 17, 44, 55, 83, 93, 94, 95, 100, 115, 137, 144, 151, 152 e 153, le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali nn. 7, 15 e 18, la proposta di modifica della Mutual Resolution M.R.3, le proposte di due nuovi regolamenti UNECE relativi ai dispositivi di retromarcia e ai sistemi di monitoraggio alla partenza del veicolo e la proposta di un nuovo regolamento tecnico mondiale relativo alla determinazione della potenza dei veicoli elettrici (21CE0040).....</u>	Pag. 109
<i>Publicate nel n. L 369 del 5 novembre 2020</i>	

### RETTIFICHE

<u> Rettifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11 marzo 2011) (21CE0041).....</u>	Pag. 112
<i>Publicata nel n. L 367 del 5 novembre 2020</i>	



AVVERTENZA

*Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».*



# REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1605 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2020

### che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup> («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea <sup>(2)</sup> («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

#### A. PROCEDURA

##### 1. Inchieste precedenti e misure antidumping in vigore

- (1) Dal 2004 sono in vigore misure antidumping e antisovvenzioni sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite («elettrodi di grafite») originari dell'India («il paese interessato»). Le misure sono state prorogate nel 2010 e nel 2017. Le misure attualmente in vigore consistono in dazi antidumping e compensativi definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/422 della Commissione <sup>(3)</sup> e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/421 della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (2) L'attuale livello dei dazi per i due produttori indiani è pari al 7 % per Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited («HEG») e al 15,7 % per Graphite India Limited («GIL») e tutte le altre società. HEG è soggetta a un dazio compensativo del 7 % e a un dazio antidumping dello 0 %.

##### 2. Domanda di riesame intermedio parziale limitato al pregiudizio


- (3) La domanda di riesame è stata presentata da HEG («il richiedente»), un produttore esportatore dell'India. La portata della domanda era limitata all'esame del pregiudizio.

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/422 della Commissione, del 9 marzo 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 64 del 10.3.2017, pag. 46).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/421 della Commissione, del 9 marzo 2017, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 64 del 10.3.2017, pag. 10).



- (4) Nella domanda di riesame, il richiedente menzionava due questioni principali: le modifiche nella composizione dell'industria dell'Unione e una carenza globale di elettrodi di grafite che ha causato un forte aumento dei relativi prezzi globali e quindi anche della redditività dei suoi produttori, inclusi quelli nell'Unione. Secondo il richiedente, i produttori dell'Unione avevano buoni margini di profitto e non si trovavano più in una situazione di vulnerabilità. Il richiedente concludeva che il mantenimento delle misure, fissate in base al livello di pregiudizio stabilito in precedenza, non era più necessario per compensare gli effetti del dumping pregiudizievole e delle sovvenzioni precedentemente accertati.

### 3. Apertura di un riesame intermedio parziale limitato al pregiudizio

- (5) Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale limitato all'esame del pregiudizio, e dopo aver informato gli Stati membri, il 2 marzo 2020 la Commissione ha annunciato l'apertura di un riesame intermedio parziale in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 19 del regolamento antisovvenzioni di base. Ciò è avvenuto con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(?)</sup> («avviso di apertura»).
- (6) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura dell'inchiesta di riesame intermedio parziale il richiedente, le autorità del paese esportatore, gli altri produttori esportatori noti e gli importatori indipendenti, l'industria dell'Unione e gli utilizzatori noti del prodotto oggetto del riesame. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di essere sentite.

### 4. Inchiesta

- (7) Per ottenere le informazioni necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione ha preparato questionari per i produttori esportatori, i produttori dell'Unione e gli importatori dell'Unione.
- (8) Tutte le parti interessate sono state anche invitate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni e i relativi elementi di prova. Alcuni utilizzatori dell'Unione di elettrodi di grafite, in particolare la European Steel Association (EUROFER), hanno fornito informazioni.

#### 4.1. Campionamento e questionari

##### 4.1.1. Produttori esportatori

- (9) La Commissione ha inviato questionari ai produttori esportatori noti dell'India. Dato l'esiguo numero di produttori esportatori, in questo caso non è stato necessario selezionare un campione. HEG ha risposto al questionario.

##### 4.1.2. Produttori dell'Unione

- (10) In considerazione del numero elevato dei produttori dell'Unione interessati e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è stato effettuato in conformità dell'articolo 17 del regolamento antidumping di base e dell'articolo 27 del regolamento antisovvenzioni di base.
- (11) Dopo l'apertura del caso, un campione di produttori dell'Unione che rappresentava oltre l'80 % dei volumi totali stimati di produzione di elettrodi di grafite nell'Unione è stato selezionato senza ricevere osservazioni al riguardo. Le società selezionate nel campione erano GrafTech France S.N.C., GrafTech Iberica S.L., Showa Denko Carbon Spain S.A. e Tokai Erftcarbon GmbH.


##### 4.1.3. Importatori indipendenti

- (12) Nessun importatore dell'Unione si è manifestato nel caso.

#### 4.2. Audizioni

- (13) Il 17 luglio 2020 si è tenuta un'audizione con tre società/gruppi di società dell'industria dell'Unione e i loro rappresentanti legali.

<sup>(?)</sup> Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India (GU C 67 del 2.3.2020, pag. 11).



## 5. Periodo dell'inchiesta di riesame

- (14) Il periodo per l'inchiesta relativa al pregiudizio si è protratto dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 («il periodo dell'inchiesta di riesame»). Il periodo per l'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio si è protratto dal 1° gennaio 2016 fino alla fine del periodo dell'inchiesta di riesame («periodo in esame»).

### B. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE

#### 1. Prodotto oggetto del riesame

- (15) Il prodotto oggetto del riesame è costituito da elettrodi di grafite del tipo utilizzato per i forni elettrici, con una densità apparente di 1,65 g/cm<sup>3</sup> o superiore e una resistenza elettrica di 6,0 µΩ.m o inferiore, e relativi nippli, importati insieme o separatamente, originari dell'India («elettrodi di grafite» o «prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati con i codici CN ex 8545 11 00 (codice TARIC 8545 11 00 10) ed ex 8545 90 90 (codice TARIC 8545 90 90 10).
- (16) Gli elettrodi di grafite sono utilizzati per la produzione di acciaio. Essi sono utilizzati principalmente come fattori di produzione nei forni elettrici ad arco (FEA) per produrre acciaio dai cascami di acciaio.
- (17) La principale materia prima utilizzata per la produzione degli elettrodi di grafite è il «needle coke». Questo viene utilizzato anche nel settore delle batterie agli ioni di litio.

#### 2. Prodotto simile

- (18) Il prodotto oggetto del riesame e il prodotto fabbricato e venduto dall'industria dell'Unione condividono le stesse caratteristiche di base.
- (19) La Commissione ha pertanto concluso che questi prodotti sono simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 2 del regolamento antisovvenzioni di base.

### C. CARATTERE DURATURO DEL MUTAMENTO DI CIRCOSTANZE

- (20) In conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 19 del regolamento antisovvenzioni di base, la Commissione ha esaminato se le circostanze che hanno portato all'istituzione delle misure in vigore siano mutate in misura significativa e se tale cambiamento sia di carattere duraturo.
- (21) Nella domanda di riesame il richiedente ha sostenuto che dal precedente riesame in previsione della scadenza delle misure in materia di elettrodi di grafite si erano verificati due importanti cambiamenti di carattere duraturo e che, di conseguenza, le misure meritavano una nuova valutazione delle risultanze sul pregiudizio. In primo luogo, il richiedente ha richiamato l'attenzione sulle modifiche nella composizione dell'industria dell'Unione, in particolare la vendita di tutta l'attività nel ramo degli elettrodi di grafite dal gruppo (europeo) SGL alle società (giapponesi) Showa Denko e Tokai. In secondo luogo, il richiedente ha sostenuto che «la transizione fondamentale e duratura dell'industria dell'acciaio dalla produzione in altiforni alla produzione in forni elettrici ad arco ha portato a un cambiamento nella domanda globale di elettrodi di grafite e a una penuria degli stessi su scala mondiale», provocando inoltre un aumento sostanziale e duraturo dei relativi prezzi.

#### 1. Asserzione riguardante le modifiche nella composizione dell'industria dell'Unione

- (22) Per quanto riguarda le modifiche nella composizione dell'industria dell'Unione, il richiedente ha affermato che l'acquisto da parte di Showa Denko dell'attività di SGL in Europa nel ramo degli elettrodi di grafite e l'acquisto da parte di Tokai dell'attività di SGL in America nel ramo degli elettrodi di grafite ha comportato cambiamenti nell'assetto proprietario e nella struttura societaria di due dei tre principali produttori dell'Unione, imponendo una nuova valutazione del pregiudizio. Il richiedente ha inoltre sostenuto che le due operazioni hanno determinato un importante consolidamento dei fornitori di elettrodi di grafite nell'UE e a livello mondiale, che a sua volta ha comportato un minor numero di produttori di elettrodi di grafite (al di fuori della Cina) e quindi una minore concorrenza sia sul mercato dell'Unione che sui mercati globali. Il risultato è stato un aumento costante dei prezzi del prodotto su tutti i mercati.
- (23) Showa Denko ha dichiarato che, prima dell'acquisizione dell'attività europea di SGL nel ramo degli elettrodi di grafite, non produceva tali prodotti nell'Unione. Pertanto, l'operazione rappresentava un semplice passaggio di proprietà da un gruppo a un altro, senza un impatto significativo sulla produzione, la strategia commerciale o la struttura del mercato dell'Unione.




- (24) Gli utilizzatori dell'Unione rappresentati da EUROFER hanno sottolineato che il numero di produttori a servizio della domanda globale di elettrodi di grafite è attualmente inferiore a dieci, sostenendo così l'argomentazione del richiedente.
- (25) La Commissione ha osservato che in precedenza Showa Denko non possedeva alcuna attività nel ramo degli elettrodi nell'Unione. Prima dell'acquisizione, e prima del periodo dell'inchiesta di riesame, SGL aveva proceduto alla chiusura di capacità produttive nell'Unione. Dopo l'acquisizione da parte di Showa Denko dell'attività europea di SGL nel ramo degli elettrodi di grafite, mentre Showa Denko ha ridotto la produzione e le vendite <sup>(6)</sup> in linea con gli sviluppi del mercato, nel periodo in questione non si sono registrati sviluppi significativi per la produzione del prodotto simile nell'Unione. L'acquisizione da parte di Showa Denko dell'attività europea di SGL nel ramo degli elettrodi di grafite non può pertanto essere considerata alla stregua di un consolidamento aziendale di carattere duraturo sul mercato dell'Unione. Piuttosto, i dati pertinenti hanno dimostrato che dopo l'acquisizione nel 2017 Showa Denko ha portato complessivamente avanti le attività del suo predecessore nell'Unione. Di conseguenza, una nuova valutazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione sulla base del consolidamento della stessa non era opportuna in quanto il cambiamento di proprietà di un produttore dell'Unione non ha modificato in modo significativo la struttura del mercato dell'Unione. Per quanto riguarda la questione della diminuzione della concorrenza dovuta al minor numero di fornitori a livello mondiale che avrebbe portato a un aumento costante dei prezzi degli elettrodi di grafite, la Commissione ha constatato che, invece di rimanere a livelli più elevati, i prezzi mondiali degli elettrodi di grafite hanno continuato a diminuire (come dimostrato al considerando 30) e non costituiscono pertanto un cambiamento duraturo che richiede una nuova valutazione del pregiudizio.

## 2. Asserzione relativa all'evoluzione dei mercati globali e all'aumento dei prezzi

- (26) Per quanto riguarda l'evoluzione dell'offerta e della domanda a livello mondiale e il presunto aumento sostanziale e duraturo dei prezzi degli elettrodi di grafite, il richiedente ha sostenuto che l'aumento significativo dei prezzi degli elettrodi di grafite su scala globale, verificatosi nel 2017 e nel 2018, era indicativo di un aumento nella domanda globale e di un'offerta incapace di soddisfare la domanda. L'aumento nella domanda sarebbe riconducibile principalmente alla evoluzione globale nell'industria siderurgica che ha sostituito gli altiforni con i forni elettrici ad arco, che utilizzano elettrodi di grafite. Il motivo principale dell'insufficiente offerta globale sarebbe invece da ricercarsi nelle chiusure degli impianti di produzione cinesi di elettrodi di grafite disposte dal governo per la riqualificazione ambientale. Tali chiusure hanno coinciso con una maggiore domanda interna di elettrodi di grafite da parte dei produttori di acciaio cinesi e con una nuova concorrenza per il «needle coke» (la principale materia prima utilizzata per la produzione di elettrodi di grafite) da parte del settore delle batterie agli ioni di litio.
- (27) Il richiedente ha inoltre sostenuto che, nonostante l'attuale situazione di temporaneo riequilibrio dell'offerta e della domanda di elettrodi di grafite, aumenterà nuovamente la carenza di approvvigionamento mondiale, causando un ulteriore incremento dei prezzi in futuro. Secondo il richiedente, sebbene la produzione cinese di elettrodi di grafite sia attualmente superiore alla domanda interna del paese, la domanda di elettrodi di grafite aumenterà drasticamente una volta che tutti i nuovi impianti di produzione in forni elettrici ad arco previsti dalla riqualificazione ambientale avviata nel 2017 saranno costruiti e funzionanti a pieno regime. Il richiedente prevedeva una crescita della produzione mondiale di acciaio in forni elettrici ad arco (in particolare in Cina) più rapida rispetto all'aumento delle capacità di produzione di elettrodi di grafite a livello mondiale, che avrebbe determinato una carenza di approvvigionamento globale e ulteriori aumenti dei prezzi. Il richiedente ha inoltre sostenuto che i prezzi mondiali degli elettrodi di grafite nel 2020 non possono essere considerati rappresentativi, in quanto riflettono distorsioni temporanee derivanti dalla crisi della COVID-19 che interessano anche la domanda di acciaio e che dovrebbero essere superate già nel 2021.
- (28) A sostegno degli elementi forniti dal richiedente, gli utilizzatori rappresentati da EUROFER hanno indicato che i prezzi dopo il 2017 sono rimasti costantemente superiori a quelli del periodo precedente al 2017, sia sul mercato a pronti sia su base contrattuale, e che la domanda di prodotti di grafite dovrebbe crescere costantemente nei prossimi decenni con l'aumento della produzione nei forni elettrici ad arco. EUROFER ha inoltre sottolineato che nel 2017 la capacità dei produttori cinesi è stata drasticamente ridotta a seguito delle misure dell'amministrazione centrale volte a ridurre l'inquinamento. Il numero di impianti di produzione di «needle coke» è rimasto estremamente limitato a livello mondiale. EUROFER ha affermato che l'industria siderurgica dell'Unione è fortemente esposta alla volatilità dei prezzi dei fattori di produzione, come gli elettrodi di grafite.


<sup>(6)</sup> Si vedano, ad esempio, i comunicati stampa di Showa Denko sui risultati finanziari (<https://www.sdk.co.jp/english/ir/library/results.html>) dell'agosto 2019 «Quest'anno abbiamo ridotto del 15 % le nostre previsioni per le cifre di vendita degli elettrodi di grafite. Ridurremo la nostra produzione di elettrodi di grafite principalmente in Europa a causa del rallentamento economico in tale area», del novembre 2019; «Rispetto al mese di agosto, la produzione di acciaio è ulteriormente diminuita in Europa a causa del rallentamento economico. Abbiamo pertanto aumentato al 30 % circa il tasso di riduzione della produzione»; e del febbraio 2020 riguardo alla prevista chiusura della fabbrica di perni in Germania. Quest'ultimo comunicato stampa fa riferimento anche alla situazione straordinaria del 2017-2018, al previsto ritorno a condizioni stabili nel prossimo futuro e afferma testualmente che «gli elettrodi indiani stanno confluendo nel mercato europeo».





- (29) Il rappresentante legale comune di tre società/gruppi di società dell'industria dell'Unione ha sostenuto che l'aumento significativo della domanda e il parallelo ritardo nell'offerta di elettrodi di grafite nel 2017-2018 è stato una situazione straordinaria, dovuta a uno squilibrio temporaneo tra offerta e domanda. Tale squilibrio sarebbe stato causato dalla concomitanza di diversi fattori: a) la ripresa dell'economia mondiale e il conseguente aumento della domanda di acciaio prodotto in modo più rispettoso dell'ambiente (con forni elettrici ad arco che utilizzano elettrodi di grafite per la produzione); b) le chiusure temporanee della produzione cinese di elettrodi di grafite per la riqualificazione ambientale disposta dal governo; e c) la maggiore concorrenza per il «needle coke» (una materia prima indispensabile nella produzione di elettrodi di grafite) da parte del settore delle batterie agli ioni di litio. Lo squilibrio temporaneo è venuto meno nel 2019, quando molti produttori cinesi di elettrodi di grafite hanno ripreso la produzione con capacità incrementate, aumentando le relative esportazioni a livello mondiale. I prezzi a pronti sono diminuiti significativamente nel corso del 2019.
- (30) La Commissione è partita dalla premessa che un cambiamento nell'offerta e nella domanda globale può essere considerato di carattere duraturo a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 19 del regolamento antisovvenzioni di base, se i prezzi degli elettrodi di grafite sono costantemente e significativamente al di sopra dei livelli precedenti. Nel caso in esame, nel periodo 2017-2018 si è registrato un aumento significativo dei prezzi all'importazione nell'Unione per gli elettrodi di grafite. Tali prezzi all'importazione nell'Unione hanno iniziato tuttavia a diminuire sensibilmente durante il periodo dell'inchiesta di riesame (2019). Entro il 2020 i prezzi all'importazione nell'Unione erano addirittura ritornati a livelli simili a quelli che l'industria dell'Unione aveva registrato negli anni precedenti al 2017. La tabella 1 in appresso riassume l'evoluzione dei prezzi sulla base dei dati delle statistiche sulle importazioni raccolte a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 24, paragrafo 6, del regolamento antisovvenzioni di base («la banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6»).

Tabella 1

**Evoluzione dei prezzi medi all'importazione dei sistemi di elettrodi di grafite nell'Unione (EUR/kg)**

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

- (31) La Commissione ha inoltre osservato che la Cina ha continuato a esportare elettrodi di grafite a livello globale. Sebbene i prezzi all'importazione dalla Cina nell'Unione siano aumentati nel 2017 e nel 2018 in linea con la tendenza globale, essi sono diminuiti nel 2019 e hanno continuato a diminuire all'inizio del 2020 in linea con la tendenza globale. Analogamente, il prezzo del «needle coke» è calato per tutto il 2019.
- (32) La Commissione ha constatato che l'aumento dei prezzi delle importazioni di elettrodi di grafite nell'Unione è stato solo temporaneo. L'andamento dei prezzi non ha pertanto confermato l'affermazione del richiedente secondo cui si sarebbe verificato un mutamento strutturale nell'offerta e nella domanda globali del prodotto oggetto del riesame. L'andamento dei prezzi indica un riequilibrio dell'offerta e della domanda dopo una situazione temporanea di squilibrio. Tale riequilibrio globale dell'offerta e della domanda è confermato dalle relazioni pubbliche dei




produttori di elettrodi di grafite, tra cui il richiedente (7) e i produttori dell'Unione (8). Per quanto riguarda l'aspettativa che in futuro la domanda di elettrodi di grafite aumenti nuovamente e superi l'offerta, la Commissione non era in grado di formulare ipotesi sulla sua esattezza o sulla possibilità che ciò determini cambiamenti duraturi nei mercati mondiali degli elettrodi di grafite, in particolare alla luce dell'evolvere della situazione dovuta alla COVID-19. In assenza di cambiamenti duraturi sui mercati globali degli elettrodi di grafite, la Commissione ha concluso che una nuova valutazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione non fosse giuridicamente giustificata.

#### D. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

- (33) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva chiudere l'inchiesta e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Sono state sentite le parti interessate che ne hanno fatto richiesta.
- (34) Immediatamente prima della divulgazione delle informazioni, il richiedente ha presentato ulteriori osservazioni relative ai cambiamenti della composizione dell'industria dell'UE e della domanda globale di elettrodi di grafite. A causa della fase tardiva in cui sono state ricevute, tali osservazioni non hanno potuto essere tenute in considerazione nel documento generale di divulgazione delle informazioni, ma sono state ora riprese nei considerando precedenti. Il richiedente ha inoltre ribadito tali osservazioni nel suo contributo ufficiale in seguito alla divulgazione delle informazioni (trattato di seguito).
- (35) Sono pervenute osservazioni in merito alla divulgazione delle informazioni da parte del governo indiano, del richiedente e della European Carbon and Graphite Association (ECGA) che rappresenta l'industria dell'Unione.
- (36) Il governo indiano ha sostenuto che non era sufficiente che la Commissione si concentrasse sui cambiamenti della situazione dell'industria degli elettrodi di grafite in Europa. Ha chiesto alla Commissione di effettuare un'analisi completa del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione sulla base di tutti i parametri contenuti nell'accordo OMC in materia di antidumping.
- (37) Come indicato al considerando 31, la Commissione ha concluso che una nuova valutazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione non fosse giuridicamente giustificata in quanto non erano stati riscontrati cambiamenti duraturi nei mercati mondiali degli elettrodi di grafite. In assenza di un cambiamento duraturo delle circostanze in base alle quali erano state istituite/estese le misure in vigore, la richiesta del richiedente di un riesame intermedio parziale del pregiudizio era infondata. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione e la richiesta del governo indiano.
- (38) Il richiedente ha illustrato la sua argomentazione secondo cui le vendite delle partecipazioni in SGL a Showa Denko nell'UE e a Tokai negli Stati Uniti avrebbero portato a un importante consolidamento dei fornitori di elettrodi di grafite nell'UE e a livello mondiale. Il richiedente ha sostenuto che il consolidamento andava al di là dei produttori dell'Unione di proprietà di Showa Denko. A suo parere, tale consolidamento avrebbe portato a un minor numero di produttori globali e a una minore concorrenza sia sui mercati dell'Unione che su quelli mondiali, il che influisce sui prezzi degli elettrodi di grafite e sulla redditività di altri produttori e costituisce pertanto un cambiamento strutturale nel mercato degli elettrodi di grafite. Secondo il richiedente, una delle conseguenze di tale consolidamento sarebbe stata la quasi scomparsa dal mercato dell'UE delle importazioni giapponesi.
- (39) Il richiedente ha inoltre ribadito la sua precedente argomentazione secondo cui il passaggio globale degli ultimi anni alla produzione di acciaio in forni elettrici ad arco costituiva un cambiamento strutturale del mercato in quanto comportava un aumento strutturale a livello mondiale della domanda di elettrodi di grafite. Secondo il richiedente,

(7) Si veda, ad esempio, la relazione pubblica di HEG del febbraio 2020 (<https://hegtd.com/results-presentation/>), in cui si afferma che «i prezzi degli elettrodi sono stati corretti negli ultimi trimestri» in quanto «dall'anno precedente, i prezzi degli elettrodi sono calati progressivamente trimestre dopo trimestre per riflettere le condizioni del mercato. Poiché il cliente ha acquistato quantità eccessive nel 2018 e nel primo semestre del 2019, i nuovi acquisti sono scesi a livelli operativi più normali» e «tutti a livello globale, noi compresi, hanno adeguato i livelli di produzione per riflettere la domanda del mercato».

(8) Si vedano, ad esempio, la relazione annuale di GrafTech per il 2019 (<https://www.graftech.com/investors/default.aspx#events>) «I prezzi sono storicamente ciclici e riflettono le tendenze della domanda nel settore della produzione in forni elettrici ad arco e l'offerta di elettrodi di grafite su scala globale [...]». A seguito della notevole razionalizzazione della produzione di elettrodi di grafite a livello mondiale, della ripresa della crescita della produzione di acciaio in forni elettrici ad arco, della diminuzione dei prezzi dei rottami, delle riduzioni delle esportazioni di acciaio cinesi e delle limitazioni all'offerta di "needle coke", i prezzi a pronti degli elettrodi di grafite hanno iniziato ad aumentare alla fine del 2017 e hanno raggiunto livelli record nel 2018. Tali prezzi a pronti hanno poi cominciato a calare nel 2019, con una flessione del 25 % nel corso dell'anno. Prevediamo ulteriori cali nel 2020» e la relazione pubblica di Showa Denko dell'agosto 2020 (<https://www.sdk.co.jp/english/ir/library.html>) «le acciaierie elettriche continuano ad adeguare le scorte di elettrodi di grafite dalla seconda metà del 2019. [...] [la chiusura del nostro impianto tedesco e la temporanea messa in inattività del nostro impianto austriaco] si tradurranno in un riequilibrio della capacità in Europa in linea con la prevista domanda di elettrodi di grafite».



le risultanze di segno opposto della Commissione si basavano sulla premessa errata per cui un cambiamento significativo può essere considerato di carattere duraturo solo se i prezzi sono costantemente e significativamente al di sopra dei livelli precedentemente stabiliti. A suo parere, perché il cambiamento sia duraturo non è necessario che i prezzi siano costantemente al di sopra dei livelli stabiliti in precedenza, in quanto essi costituiscono solo uno degli indicatori della domanda.

- (40) Infine, il richiedente ha affermato che il calo dei prezzi nell'UE nel periodo dell'inchiesta non era dovuto alle importazioni indiane a basso prezzo, bensì al notevole aumento dei volumi delle importazioni cinesi a prezzi molto bassi e in calo. Il richiedente ha dichiarato che il fatto che non vi sia stata ancora un'inchiesta sulle importazioni di elettrodi di grafite dalla Cina conferma che i produttori dell'Unione non subiscono un pregiudizio notevole da tali importazioni. Inoltre il fatto che le importazioni indiane siano rimaste a livelli di prezzo notevolmente superiori a quelli delle importazioni cinesi implica che le importazioni indiane non sono causa di pregiudizio per i produttori dell'UE. Il richiedente ha chiesto una valutazione completa del pregiudizio subito dai produttori dell'Unione di elettrodi di grafite e non solo un esame del prezzo.
- (41) Per quanto riguarda l'argomentazione del richiedente concernente il consolidamento del mercato, il minor numero di produttori globali e il calo della concorrenza, tutti fattori che influenzano i prezzi e la redditività e che costituiscono pertanto un cambiamento strutturale nel mercato degli elettrodi di grafite, la Commissione ha rilevato che il richiedente stesso aveva riconosciuto che il numero di produttori globali risultava inferiore solo escludendo quelli cinesi. A seguito della riqualificazione ambientale cinese avviata nel 2017 sono (ri)emersi produttori cinesi di elettrodi di grafite rinnovati e nuovi, pronti a soddisfare la domanda di elettrodi di grafite per forni elettrici ad arco <sup>(9)</sup>. Ciò ha determinato un aumento dell'offerta mondiale di elettrodi di grafite e un calo dei prezzi a livello globale e, anche se le importazioni giapponesi nell'UE possono essere diminuite drasticamente, le esportazioni cinesi di elettrodi di grafite sono in aumento a livello mondiale (cfr. considerando 31). La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione del richiedente.
- (42) Per quanto riguarda l'argomentazione del richiedente secondo cui la Commissione avrebbe basato la sua valutazione di un cambiamento significativo di carattere duraturo nel caso di specie su una premessa errata, la Commissione ricorda che dispone di un margine di discrezionalità per quanto riguarda la valutazione di questa situazione complessa. La Commissione ha ritenuto che il prezzo, pur non essendo l'unico indicatore della domanda nel caso di specie, sia un indicatore necessario per determinare un cambiamento significativo di carattere duraturo della domanda. Pertanto, affinché l'aumento della domanda di elettrodi di grafite costituisca un cambiamento significativo di carattere duraturo, i prezzi degli elettrodi di grafite dovrebbero essere costantemente e significativamente al di sopra dei livelli stabiliti in precedenza. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione del richiedente.
- (43) Per quanto riguarda l'argomentazione del richiedente secondo cui le importazioni indiane non arrecherebbero pregiudizio ai produttori dell'Unione, la Commissione ha ribadito che lo stato di pregiudizio per i produttori dell'Unione non è stato valutato nella presente inchiesta perché tale riesame non è stato ritenuto giuridicamente giustificato (considerando 32) e ha nuovamente respinto la richiesta del richiedente di una valutazione completa del pregiudizio nell'Unione. La Commissione ha inoltre sottolineato che dal presente riesame intermedio non è possibile trarre conclusioni sul pregiudizio subito dai produttori dell'Unione — potenzialmente causato dalle importazioni dall'India o da altri paesi — oltre a quelle tratte durante il riesame in previsione della scadenza del 2017.
- (44) L'ECGA ha accolto con favore la decisione della Commissione di chiudere questo riesame intermedio parziale sulla base dell'assenza di cambiamenti duraturi nel mercato degli elettrodi di grafite. L'ECGA ha inoltre sostenuto che è un esercizio ipotetico presumere che un aumento della produzione di acciaio nei forni elettrici ad arco comporti automaticamente una carenza di elettrodi di grafite in futuro e un aumento dei prezzi degli elettrodi di grafite, e che la situazione attuale va piuttosto nella direzione di un'offerta eccedentaria di elettrodi di grafite.

#### E. CHIUSURA DELL'INCHIESTA

- (45) La Commissione non ha potuto stabilire l'esistenza di cambiamenti duraturi nel mercato mondiale degli elettrodi di grafite nella sua inchiesta a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 19 del regolamento antisovvenzioni di base.
- (46) La Commissione ha pertanto concluso che è opportuno chiudere il riesame intermedio parziale riguardante le importazioni del prodotto oggetto del riesame originario dell'India.
- (47) La presente decisione è conforme al parere del comitato di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

<sup>(9)</sup> Cfr., ad esempio, Mirchandani, N., «Graphite Electrode Makers' Woes Intensify as China Shadow Looms», Bloomberg, 13 giugno 2019, o Shaw, S., «Graphite: CIMM Group of China plans European synthetic graphite electrode plant», Roskill, 28 ottobre 2019.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il riesame intermedio parziale limitato al pregiudizio delle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India (attualmente classificati con i codici CN ex 8545 11 00 (codice TARIC 8545 11 00 10) ed ex 8545 90 90 (codice TARIC 8545 90 90 10) è chiuso.


*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2020

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

**21CE0008**



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1606 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2020

relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nei Paesi Bassi

(notificata con il numero C(2020) 7633)

(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'influenza aviaria è una malattia infettiva virale che colpisce i volatili, compreso il pollame. Nel pollame domestico le infezioni da virus dell'influenza aviaria provocano due forme principali della malattia, che si distinguono in base alla loro virulenza. La forma a bassa patogenicità provoca, in genere, solo sintomi lievi, mentre quella ad alta patogenicità causa tassi di mortalità molto elevati nella maggior parte delle specie di pollame. La malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
- (2) Dal 2005 è stato tuttavia dimostrato che virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) del sottotipo H5 possono infettare uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus su lunghe distanze durante le loro migrazioni autunnali e primaverili.
- (3) La presenza di virus dell'HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante per l'introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività.
- (4) In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività.
- (5) La direttiva 2005/94/CE del Consiglio <sup>(3)</sup> stabilisce talune misure preventive relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria, nonché le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. La direttiva prevede l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza in caso di comparsa di un focolaio di HPAI. Questa regionalizzazione viene applicata in particolare per tutelare lo stato sanitario dei volatili sul resto del territorio dello Stato membro interessato prevenendo l'introduzione dell'agente patogeno e garantendo l'individuazione precoce della malattia.
- (6) I Paesi Bassi hanno recentemente confermato la presenza sul loro territorio del virus dell'HPAI del sottotipo H5N8 in volatili selvatici migratori e non migratori.
- (7) Inoltre i Paesi Bassi hanno recentemente notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI del sottotipo H5N8 nel loro territorio, nella provincia della Gheldria, in un'azienda in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività, e hanno immediatamente adottato le misure prescritte a norma della direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza.
- (8) La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con i Paesi Bassi e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità competente di tale Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza del focolaio.

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

<sup>(3)</sup> Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).



- (9) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello dell'Unione le zone di protezione e sorveglianza istituite nei Paesi Bassi in relazione all'HPAI.
- (10) In attesa della prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi è pertanto opportuno definire nell'allegato della presente decisione le zone di protezione e sorveglianza dei Paesi Bassi nelle quali si applicano le misure di controllo in materia di sanità animale previste dalla direttiva 2005/94/CE e fissare la durata di tale regionalizzazione.
- (11) La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

I Paesi Bassi garantiscono che le zone di protezione e sorveglianza istituite in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE comprendano almeno le aree elencate nelle parti A e B dell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*


La presente decisione si applica fino al 28 febbraio 2021.

*Articolo 3*

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2020.

*Per la Commissione*  
Stella KYRIAKIDES  
*Membro della Commissione*



## ALLEGATO

## PARTE A

Zona di protezione di cui all'articolo 1:

**Stato membro: Paesi Bassi**


Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
Provincia: Gelderland	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the crossing with N322 and Zandstraat, follow Zandstraat in eastern direction until tram line.</li> <li>2. Follow tramline in south-eastern direction until Molenstraat.</li> <li>3. Follow Molenstraat in north-eastern direction until Meidoornstraat.</li> <li>4. Follow Meidoornstraat in eastern direction until Korenbloemstraat.</li> <li>5. Follow Korenbloemstraat in eastern direction until Florastraat.</li> <li>6. Follow Florastraat in southern direction until Vogelzang.</li> <li>7. Follow Vogelzang in eastern direction until Kamstraat.</li> <li>8. Follow Kamstraat in southern direction until Van Heemstraweg.</li> <li>9. Follow van Heemstraweg in north-eastern direction until North-South (N329).</li> <li>10. Follow North-South (N329) in southern direction until Neersteindsestraat.</li> <li>11. Follow Neersteindsestraat in south-eastern direction until Altforstestraat.</li> <li>12. Follow Altforstestraat in south-west direction until Middenweg.</li> <li>13. Follow Middenweg in south-eastern direction until Mekkersteeg.</li> <li>14. Follow Mekkersteeg in southern direction until Zuidweg.</li> <li>15. Follow Zuidweg in western direction until Veerweg.</li> <li>16. Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk.</li> <li>17. Follow Raadhuisdijk in western direction until Veerweg.</li> <li>18. Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk.</li> <li>19. Follow Raadhuisdijk in western direction turning into Berghuizen until Nieuweweg.</li> <li>20. Follow Nieuweweg in western direction until Wamelseweg.</li> <li>21. Follow Wamelseweg in northern direction turning into Zijvond until Liesbroekstraat.</li> <li>22. Follow Liesbroekstraat in eastern direction until Nieuweweg.</li> <li>23. Follow Nieuweweg in northern direction until Liesterstraat.</li> <li>24. Follow Liesterstraat in eastern direction until Maas en Waalweg (N322).</li> <li>25. Follow Maas en Waalweg in northern direction until crossing with Zandstraat.</li> </ol>	20.11.2020

## PARTE B

Zona di sorveglianza di cui all'articolo 1:

**Stato membro: Paesi Bassi**

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Provincia: Gelderland	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the crossing Beldertseweg with Amsterdam-Rijnkanaal, follow Beldertseweg (N835) in eastern direction until Ommerenwal.</li> <li>2. Follow Ommerenwal in eastern direction turning into Voorburgtseweg turning into Ooievaar turning into Dokter Guepinlaan turning into Voorstraat turning into Dokter van Noorstraat until Oudsmidsestraat.</li> <li>3. Follow Oudsmidsestraat in eastern direction until Dorpstraat.</li> <li>4. Follow Dorpstraat in northern direction until Papestraat.</li> <li>5. Follow Papestraat in eastern direction turning into Remstraat turning into Hogeweg until Cuneraweg.</li> </ol>	29.11.2020



<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Follow Cuneraweg in northern direction until Nederrijn.</li> <li>7. Follow Nederrijn in south-eastern direction until Veerweg.</li> <li>8. Follow Veerweg in southern direction until aan Rijnbandijk.</li> <li>9. Follow Rijnbandijk in eastern direction until Dorpsstraat.</li> <li>10. Follow Dorpsstraat in southern direction until Burg Lodderstaat.</li> <li>11. Follow Burg Lodderstraat in eastern direction until Dalwagenseweg.</li> <li>12. Follow Dalwagenseweg in southern direction turning into Dodewaardsestraat until Matensestraat.</li> <li>13. Follow Matensestraat in eastern direction until Dalwagen.</li> <li>14. Follow Dalwagen in southern direction until Pluimburgsestraat.</li> <li>15. Follow Pluimburgsestraat in eastern direction, turning into Waalbandijk, crossing a river "de Waal" until Waalbandijk.</li> <li>16. Follow Waalbandijk in eastern direction allong "pad langs ganzenkuil" until Deest.</li> <li>17. Follow Deest in southern direction until Heemstraweg.</li> <li>18. Follow Van Heemstraweg in eastern direction until Geerstraat.</li> <li>19. Follow Geerstraat in southern direction until Koningstraat.</li> <li>20. Follow Koningstraat in eastern direction until Betenlaan.</li> <li>21. Follow Betenlaan in southern direction until Broeksche Leigraaf Winsen (water).</li> <li>22. Follow Broeksche Leigraaf Winsen in eastern direction until A50.</li> <li>23. Follow A50 in southern direction until Graafsebaan.</li> <li>24. Follow Graafsebaan in Northern direction until Julianasingel.</li> <li>25. Follow Julianasingel in western direction until Dr Saal v. Zwanenbergsingel.</li> <li>26. Follow Dr Saal v. Zwanenbergsingel in northern direction until railway-track Nijmegen-'s-Hertogenbosch.</li> <li>27. Follow railway-track Nijmegen-'s-Hertogenbosch in western direction until Klompstraat.</li> <li>28. Follow Klompstraat in northern direction turning into Kepkensdonk turning into Weisestraat until Gewandeweg.</li> <li>29. Follow Gewandeweg in western direction until Kesselsegraaf</li> <li>30. Follow Kesselsegraaf in northern direction until De Lithse Ham.</li> <li>31. From Lithse Ham crossing the rivers "Maas" and "Waal" at Heerewaarden until Waalbandijk.</li> <li>32. Follow Waalbandijk in northern direction turning into Molenstraat until Dreef.</li> <li>33. Follow Dreef volgen in northern direction until Pippertsestraat.</li> <li>34. Follow Pippertsestraat in northern direction turning into Zijvelingsstraat until Vuadapad.</li> <li>35. Follow Vuadapad in eastern direction until Groenestraat.</li> <li>36. Follow Groenestraat in northern direction until Linge (water).</li> <li>37. Follow Linge in north-eastern direction until Beldertseweg (N835).</li> <li>38. Follow Beldertseweg in northern direction until crossing with the river "Amsterdam-Rijnkanaal".</li> </ol>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the crossing with N322 and Zandstraat, follow Zandstraat in eastern direction until tram line.</li> <li>2. Follow tramline in south-eastern direction until Molenstraat.</li> <li>3. Follow Molenstraat in north-eastern direction until Meidoornstraat.</li> <li>4. Follow Meidoornstraat in eastern direction until Korenbloemstraat.</li> <li>5. Follow Korenbloemstraat in eastern direction until Florastraat</li> <li>6. Follow Florastraat in southern direction until Vogelzang.</li> <li>7. Follow Vogelzang in eastern direction until Kamstraat.</li> <li>8. Follow Kamstraat in southern direction until Van Heemstraweg.</li> <li>9. Follow van Heemstraweg in north-eastern direction until North-South (N329)</li> <li>10. Follow North-South (N329) in southern direction until Neersteindsestraat.</li> <li>11. Follow Neersteindsestraat in south-eastern direction until Altforstestraat.</li> <li>12. Follow Altforstestraat in south-west direction until Middenweg.</li> <li>13. Follow Middenweg in south-eastern direction until Mekkersteeg.</li> <li>14. Follow Mekkersteeg in southern direction until Zuidweg.</li> <li>15. Follow Zuidweg in western direction until Veerweg.</li> <li>16. Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk.</li> <li>17. Follow Raadhuisdijk in western direction until Veerweg.</li> <li>18. Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk.</li> <li>19. Follow Raadhuisdijk in western direction turning into Berghuizen until Nieuweweg.</li> <li>20. Follow Nieuweweg in western direction until Wamelseweg.</li> </ol>	<p>Dal 21.11.2020 al 29.11.2020</p>





- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>21. Follow Wamelseweg in northern direction turing into Zijvond until Liesbroekstraat.</li><li>22. Follow Liesbroekstraat in eastern direction until Nieuweg.</li><li>23. Follow Nieuweg in northern direction until Liesterstraat.</li><li>24. Follow Liesterstraat in eastern direction until Maas en Waalweg (N322).</li><li>25. Follow Maas en Waalweg in northern direction until crossing with Zandstraat.</li></ol> |  |
|--|--|

**21CE0009**

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 103/2018

del 31 maggio 2018

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2020/1607]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/949 della Commissione, del 2 giugno 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la configurazione del codice di identificazione per i bovini e che modifica il regolamento (CE) n. 911/2004 della Commissione <sup>(1)</sup>.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, quindi, non si applica al Liechtenstein.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificata:

1. al punto 141 (Regolamento (CE) n. 911/2004 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32017 R 0949**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/949 della Commissione, del 2 giugno 2017 (GU L 143 del 3.6.2017, pag. 1).»

2. Dopo il punto 153 (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1843 della Commissione) è inserito il seguente punto:

«154. **32017 R 0949**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/949 della Commissione, del 2 giugno 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la configurazione del codice di identificazione per i bovini e che modifica il regolamento (CE) n. 911/2004 della Commissione (GU L 143 del 3.6.2017, pag. 1).

<sup>(1)</sup> GUL 143 del 3.6.2017, pag. 1.



Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:  
nella tabella dell'allegato è aggiunto quanto segue:

Islanda	IS	352
Norvegia	NO	578»

*Articolo 2*

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2017/949 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 1° giugno 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2018

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

Claude MAERTEN

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 104/2018

del 31 maggio 2018

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2020/1608]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2017/2173 della Commissione, del 20 novembre 2017, che modifica l'allegato II della decisione 2008/185/CE per quanto concerne l'approvazione del programma di controllo per l'eradicazione della malattia di Aujeszky per la Regione Lombardia in Italia<sup>(1)</sup>.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 84 (Decisione 2008/185/CE della Commissione) della parte 4.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32017 D 2173**: Decisione di esecuzione (UE) 2017/2173 della Commissione, del 20 novembre 2017 (GU L 306 del 22.11.2017, pag. 26).»

*Articolo 2*Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2017/2173 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il 1° giugno 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE<sup>(\*)</sup>.*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2018


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

<sup>(1)</sup> GU L 306 del 22.11.2017, pag. 26.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 105/2018

del 31 maggio 2018

**che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2020/1609]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/1972 della Commissione, del 30 ottobre 2017, che modifica gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un programma di sorveglianza della sindrome del dimagrimento cronico nei cervidi in Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia, e che abroga la decisione 2007/182/CE della Commissione <sup>(1)</sup>.
- (2) Il regolamento (UE) 2017/1972 abroga la decisione 2007/182/CE della Commissione <sup>(2)</sup>, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 12 (Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 7.1 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32017 R 1972**: Regolamento (UE) 2017/1972 della Commissione, del 30 ottobre 2017 (GUL 281 del 31.10.2017, pag. 14).»

2. Nel testo di adattamento al punto 12 (Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 7.1 è aggiunto quanto segue:

«J. Nell'allegato III, capitolo A, parte III.A, punto 1.1, dopo "Lituania" è aggiunto quanto segue:

"Norvegia,".»

3. Il testo del punto 46 (Decisione 2007/182/CE della Commissione) della parte 7.2 è soppresso.

*Articolo 2*

Il testo del regolamento (UE) 2017/1972 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

<sup>(1)</sup> GUL 281 del 31.10.2017, pag. 14.

<sup>(2)</sup> GUL 84 del 24.3.2007, pag. 373.



*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 1º giugno 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*)

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2018

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

\_\_\_\_\_

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**  
**N. 106/2018**  
**del 31 maggio 2018**  
**che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)**  
**dell'accordo SEE [2020/1610]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/128 della Commissione, del 25 gennaio 2018, che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 che applica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali <sup>(1)</sup>.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 40d (Regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 della Commissione) del capitolo II dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32018 R 0128**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/128 della Commissione, del 25 gennaio 2018 (GU L 22 del 26.1.2018, pag. 16).»

*Articolo 2*

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2018/128 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 1° giugno 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE <sup>(\*)</sup>.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2018


Per il Comitato misto SEE

*Il presidente*

Claude MAERTEN

<sup>(1)</sup> GU L 22 del 26.1.2018, pag. 16.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 107/2018

del 31 maggio 2018

**che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)  
dell'accordo SEE [2020/1611]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2018/133 della Commissione, del 24 gennaio 2018, recante modifica della decisione 2008/911/CE che fissa un elenco di sostanze vegetali, preparati vegetali e loro combinazioni destinati a essere utilizzati in medicinali tradizionali di origine vegetale<sup>(1)</sup>, rettificata dalla GU L 38 del 10.2.2018, pag. 42.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 15z) (Decisione 2008/911/CE della Commissione) del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32018 D 0133**: Decisione di esecuzione (UE) 2018/133 della Commissione, del 24 gennaio 2018 (GU L 22 del 26.1.2018, pag. 36), rettificata dalla GU L 38 del 10.2.2018, pag. 42.»*Articolo 2*Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2018/133, rettificata dalla GU L 38 del 10.2.2018, pag. 42, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il 1° giugno 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE<sup>(\*)</sup>*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2018

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

<sup>(1)</sup> GU L 22 del 26.1.2018, pag. 36.<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 108/2018

del 31 maggio 2018

**che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)  
dell'accordo SEE [2020/1612]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2324 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva glifosato, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione <sup>(1)</sup>.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 13a (Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32017 R 2324**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2324 della Commissione, del 12 dicembre 2017 (GU L 333 del 15.12.2017, pag. 10).»

2. Dopo il punto 13zzzzzzzzk (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2091 della Commissione) è inserito il seguente punto:

«13zzzzzzzzl. **32017 R 2324**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2324 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva glifosato, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 333 del 15.12.2017, pag. 10).»

*Articolo 2*Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2324 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il 1° giugno 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE <sup>(\*)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 333 del 15.12.2017, pag. 10.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2018

Per il Comitato misto SEE

*Il presidente*

Claude MAERTEN

**21CE0015**



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 109/2018

del 31 maggio 2018

**che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)  
dell'accordo SEE [2020/1613]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/214 della Commissione, del 30 novembre 2016, recante modifica del regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'aggiunta della polvere di alluminio all'elenco dei precursori di esplosivi dell'allegato II <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/215 della Commissione, del 30 novembre 2016, recante modifica del regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'aggiunta del nitrato di magnesio esaidrato all'elenco dei precursori di esplosivi dell'allegato II <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/216 della Commissione, del 30 novembre 2016, recante modifica del regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'aggiunta della polvere di magnesio all'elenco dei precursori di esplosivi dell'allegato II <sup>(3)</sup>.
- (4) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


*Articolo 1*

L'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) al punto 12zzq [Regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XV è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

- **32017 R 0214**: Regolamento delegato (UE) 2017/214 della Commissione, del 30 novembre 2016 (GU L 34 del 9.2.2017, pag. 1),
- **32017 R 0215**: Regolamento delegato (UE) 2017/215 della Commissione, del 30 novembre 2016 (GU L 34 del 9.2.2017, pag. 3),
- **32017 R 0216**: Regolamento delegato (UE) 2017/216 della Commissione, del 30 novembre 2016 (GU L 34 del 9.2.2017, pag. 5).»

<sup>(1)</sup> GU L 34 del 9.2.2017, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 34 del 9.2.2017, pag. 3.<sup>(3)</sup> GU L 34 del 9.2.2017, pag. 5.

2) Al punto 6 [Regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XXIX è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

- **32017 R 0214**: Regolamento delegato (UE) 2017/214 della Commissione, del 30 novembre 2016 (GU L 34 del 9.2.2017, pag. 1),
- **32017 R 0215**: Regolamento delegato (UE) 2017/215 della Commissione, del 30 novembre 2016 (GU L 34 del 9.2.2017, pag. 3),
- **32017 R 0216**: Regolamento delegato (UE) 2017/216 della Commissione, del 30 novembre 2016 (GU L 34 del 9.2.2017, pag. 5).»

*Articolo 2*

I testi dei regolamenti delegati (UE) 2017/214, (UE) 2017/215 e (UE) 2017/216 della Commissione nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 1° giugno 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2018


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**  
**N. 110/2018**  
**del 31 maggio 2018**  
**che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)**  
**dell'accordo SEE [2020/1614]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/773 della Commissione, del 15 maggio 2018, relativo ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e alle norme di prova per l'equipaggiamento marittimo, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/306 <sup>(1)</sup>.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/773 della Commissione abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/306, che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il testo del punto 3 (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/306 della Commissione) del capitolo XXXII dell'allegato II è sostituito dal seguente:

«**32018 R 0773**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/773 della Commissione, del 15 maggio 2018, relativo ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e alle norme di prova per l'equipaggiamento marittimo, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/306 (GU L 133 del 30.5.2018, pag. 1).»

*Articolo 2*

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2018/773 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 1º giugno 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE <sup>(\*)</sup>.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2018

Per il Comitato misto SEE  
Il presidente  
Claude MAERTEN

<sup>(1)</sup> GU L 133 del 30.5.2018, pag. 1.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**  
**N. 111/2018**  
**del 31 maggio 2018**  
**che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2020/1615]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/165 della Commissione, del 31 gennaio 2018, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 dicembre 2017 fino al 30 marzo 2018, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione <sup>(1)</sup>.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Dopo il punto 1x (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1976 della Commissione) dell'allegato IX dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

- «1y. **32018 R 0165**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/165 della Commissione, del 31 gennaio 2018, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 dicembre 2017 fino al 30 marzo 2018, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU L 31 del 3.2.2018, pag. 3).»

*Articolo 2*

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2018/165 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 1° giugno 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE <sup>(\*)</sup>.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2018

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

<sup>(1)</sup> GU L 31 del 3.2.2018, pag. 3.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**  
**N. 114/2018**  
**del 31 maggio 2018**  
**che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2020/1616]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,  
considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2016/1106 della Commissione, del 7 luglio 2016, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida <sup>(1)</sup>.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 24f (Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 L 1106**: Direttiva (UE) 2016/1106 della Commissione, del 7 luglio 2016 (GU L 183 dell'8.7.2016, pag. 59).»

*Articolo 2*

Il testo della direttiva (UE) 2016/1106 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 1º giugno 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*)

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2018

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

<sup>(1)</sup> GU L 183 dell'8.7.2016, pag. 59.

(\*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**  
**N. 115/2018**  
**del 31 maggio 2018**  
**che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2020/1617]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/837 della Commissione, del 17 maggio 2017, che rettifica le versioni in lingua polacca e svedese del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea. <sup>(1)</sup>
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 66he (Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32017 R 0837**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/837 della Commissione, del 17 maggio 2017 (GU L 125 del 18.5.2017, pag. 3).»

*Articolo 2*

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2017/837 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 1° giugno 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE <sup>(\*)</sup>.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2018


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

<sup>(1)</sup> GU L 125 del 18.5.2017, pag. 3.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.





**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**  
**N. 116/2018**  
**del 31 maggio 2018**  
**che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2020/1618]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/394 della Commissione, del 13 marzo 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda la soppressione dei requisiti per le operazioni di volo effettuate con palloni. <sup>(1)</sup>
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/395 della Commissione, del 13 marzo 2018, che stabilisce regole dettagliate per l'impiego di palloni a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 66nf (Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32018 R 0394**: Regolamento (UE) 2018/394 della Commissione, del 13 marzo 2018 (GU L 71 del 14.3.2018, pag. 1).»

2. Dopo il punto 66nj (Regolamento (UE) 2015/340 della Commissione) è inserito il seguente punto:

«66nk. **32018 R 0395**: Regolamento (UE) 2018/395 della Commissione, del 13 marzo 2018, che stabilisce regole dettagliate per l'impiego di palloni a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 71 del 14.3.2018, pag. 10).»

*Articolo 2*

I testi dei regolamenti (UE) 2018/394 e (UE) 2018/395 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 1° giugno 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE <sup>(\*)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 71 del 14.3.2018, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 71 del 14.3.2018, pag. 10.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.




*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2018

Per il Comitato misto SEE  
Il presidente  
Claude MAERTEN

**21CE0021**



**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**  
**N. 117/2018**  
**del 31 maggio 2018**  
**che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2020/1619]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,  
considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/401 della Commissione, del 14 marzo 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 139/2014 per quanto riguarda la classificazione delle piste <sup>(1)</sup>.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 66nh (Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

- **32018 R 0401**: Regolamento (UE) 2018/401 della Commissione, del 14 marzo 2018 (GU L 72 del 15.3.2018, pag. 17).»

*Articolo 2*

Il testo del regolamento (UE) 2018/401 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 1° giugno 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE <sup>(\*)</sup>

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.  
Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2018


Per il Comitato misto SEE

*Il presidente*

Claude MAERTEN

<sup>(1)</sup> GU L 72 del 15.3.2018, pag. 17.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**  
**N. 118/2018**  
**del 31 maggio 2018**  
**che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2020/1620]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,  
considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/835 della Commissione, del 12 maggio 2017, che rettifica le versioni in lingua slovena e svedese del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010. <sup>(1)</sup>
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 66wk (Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32017 R 0835**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/835 della Commissione, del 12 maggio 2017 (GU L 124 del 17.5.2017, pag. 35).»

*Articolo 2*

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2017/835 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 1° giugno 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE <sup>(\*)</sup>

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2018

Per il Comitato misto SEE  
Il presidente  
Claude MAERTEN

<sup>(1)</sup> GU L 124 del 17.5.2017, pag. 35.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 119/2018

del 31 maggio 2018

**che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2020/1621]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione del Comitato misto SEE n. 208/2017 ha esteso la cooperazione tra le Parti contraenti dell'accordo SEE onde prevedere la partecipazione degli Stati EFTA all'azione preparatoria dell'Unione sulla ricerca in materia di difesa finanziata dal bilancio generale dell'Unione.
- (2) Gli Stati EFTA continuano a partecipare alle attività dell'Unione connesse alla linea di bilancio 02 04 77 03: «Azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa», iscritte nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2018.
- (3) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che tale cooperazione estesa possa continuare dal 1° gennaio 2018,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

All'articolo 1, paragrafo 13, lettera a), del protocollo 31 dell'accordo SEE, le parole «l'esercizio finanziario 2017» sono sostituite dalle parole «gli esercizi finanziari 2017 e 2018».

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

*Articolo 3*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2018


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 120/2018

del 31 maggio 2018

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2020/1622]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno proseguire la cooperazione tra le Parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione in materia di libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e misure a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi.
- (2) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1° gennaio 2018,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

All'articolo 5, paragrafi 5 e 13, del protocollo 31 dell'accordo SEE, i termini «e 2017» sono sostituiti da «, 2017 e 2018».

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

*Articolo 3*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2018

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 121/2018

del 31 maggio 2018

**che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2020/1623]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno proseguire la cooperazione tra le Parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione relative all'attuazione e allo sviluppo del mercato unico dei servizi finanziari.
- (2) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1° gennaio 2018,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

All'articolo 7, paragrafo 11, del protocollo 31 dell'accordo SEE, i termini «e 2017» sono sostituiti da «, 2017 e 2018».

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

*Articolo 3*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2018


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 122/2018

del 31 maggio 2018

**che modifica il protocollo 47 dell'accordo SEE sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino [2020/1624]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2281 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2017 in alcune regioni vinicole della Germania e in tutte le regioni vinicole di Danimarca, Paesi Bassi e Svezia <sup>(1)</sup>.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa al vino. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come precisato nel settimo paragrafo dell'introduzione al protocollo 47 dell'accordo SEE. La presente decisione, quindi, non si applica al Liechtenstein.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo 47 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Dopo il punto 15 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/2147 della Commissione) dell'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

- «16. **32017 R 2281**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2281 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2017 in alcune regioni vinicole della Germania e in tutte le regioni vinicole di Danimarca, Paesi Bassi e Svezia (GU L 328 del 12.12.2017, pag. 17).»

*Articolo 2*Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2281 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il 1º giugno 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE <sup>(\*)</sup>.*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2018


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

<sup>(1)</sup> GU L 328 del 12.12.2017, pag. 17.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.





## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1625 DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 2020

**che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 118, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, comprese tra l'altro norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova all'interno dell'Unione. Esso conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati, norme che integrano determinati elementi non essenziali del medesimo regolamento.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce norme integrative relative agli stabilimenti registrati e riconosciuti per animali terrestri detenuti e uova da cova nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova. In particolare la parte III, titolo II, di detto regolamento delegato stabilisce norme relative alla tracciabilità degli ovini e dei caprini detenuti, compresi obblighi per gli operatori per quanto riguarda i mezzi e i metodi di identificazione di tali animali.
- (3) L'articolo 46 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 prevede inoltre determinate deroghe alle prescrizioni in materia di tracciabilità degli ovini e dei caprini detenuti stabilite all'articolo 45 del medesimo atto. Tra queste vi è la possibilità per gli operatori che detengono ovini e caprini di età inferiore a 12 mesi di identificare i loro animali mediante un unico marchio auricolare elettronico recante in modo visibile il numero di registrazione unico e il codice di identificazione quando tali animali sono destinati a essere trasportati al macello nello stesso Stato membro dopo essere stati oggetto di raccolta o di ingrasso. Dopo l'adozione del regolamento delegato (UE) 2019/2035 la Commissione ha ricevuto diverse osservazioni da alcuni portatori di interessi e da alcuni Stati membri riguardo alle possibili implicazioni dell'applicazione di tale deroga, ritenuta troppo gravosa per gli allevatori di ovini e caprini,

<sup>(1)</sup> GUL 84 del 31.3.2016, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 115).



soprattutto in considerazione del basso prezzo di mercato ottenuto da tali allevatori per gli animali macellati per il consumo umano. Tenendo conto delle considerazioni di cui all'articolo 118, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429, si può ritenere che il marchio auricolare convenzionale o la fascia per pastorale convenzionale garantisca un livello sufficiente di tracciabilità quando ovini e caprini giovani detenuti provenienti da diversi stabilimenti di origine sono inviati al macello dopo essere stati oggetto di ingrasso. Inoltre un livello sufficiente di tracciabilità può essere garantito solo se tali movimenti sono registrati in un'unica base dati e pertanto avvengono all'interno dello stesso Stato membro, il che costituisce una condizione anche per la maggior parte delle altre deroghe previste dall'articolo 46 del regolamento delegato (UE) 2019/2035.

- (4) Tenendo conto di tali considerazioni, è opportuno modificare il regolamento (UE) 2019/2035 aggiungendo un'ulteriore deroga per gli ovini e i caprini giovani detenuti, in modo che agli operatori non siano imposti oneri e costi sproporzionati e si garantisca al contempo la tracciabilità degli ovini e dei caprini detenuti e il corretto funzionamento del sistema di identificazione e registrazione di tali animali.
- (5) L'articolo 108 del regolamento (UE) 2016/429 impone inoltre agli Stati membri di istituire un sistema per l'identificazione e la registrazione degli animali terrestri detenuti, compresi gli ovini e i caprini detenuti. Tale sistema dovrebbe disporre di procedure stabilite per il suo corretto funzionamento, incluso per quanto riguarda la gestione delle deroghe applicate negli Stati membri. Al fine di evitare rischi in materia di sanità animale e di garantire la tracciabilità degli ovini e dei caprini detenuti, quando sono applicate determinate deroghe previste dall'articolo 46 del regolamento (UE) 2019/2035, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a stabilire procedure relative alla loro applicazione.
- (6) Dato che il regolamento delegato (UE) 2019/2035 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1


Il regolamento delegato (UE) 2019/2035 è così modificato:

- 1) all'articolo 45, paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
  - «a) uno dei mezzi di identificazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, conformemente alle deroghe di cui all'articolo 46;»;
- 2) all'articolo 46 è aggiunto il paragrafo 5 seguente:
  - «5. In deroga all'articolo 45, paragrafo 2, gli operatori che detengono ovini e caprini destinati a essere trasportati al macello dopo essere stati oggetto di ingrasso in un altro stabilimento possono identificare ciascun animale almeno mediante il marchio auricolare convenzionale o la fascia per pastorale convenzionale di cui all'allegato III, lettere a) e b), recante in modo visibile, leggibile e indelebile il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita dell'animale o il codice di identificazione dell'animale, purché gli animali in questione:
    - a) non siano destinati a essere spostati in un altro Stato membro;
    - e
    - b) siano macellati prima dei 12 mesi di età.»;
- 3) all'articolo 48, paragrafo 4, è aggiunta la lettera c) seguente:
  - «c) da presentarsi a cura degli operatori, per l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 46, paragrafi 4 e 5.».

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2020

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

**21CE0028**



## REGOLAMENTO (UE) 2020/1626 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2020

**che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dei berici nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 per le navi battenti bandiera portoghese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio <sup>(2)</sup> fissa i contingenti per il 2020.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di berici nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 da parte di navi battenti bandiera portoghese o immatricolate in Portogallo hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2020.
- (3) È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2020 al Portogallo per lo stock di berici nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 di cui all'allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.


*Articolo 2***Divieti**

1. La pesca dello stock di cui all'articolo 1 da parte di navi battenti bandiera portoghese o immatricolate in Portogallo è vietata a decorrere dalla data stabilita nell'allegato. In particolare sono vietati la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura di tale stock.
2. Il trasbordo, la conservazione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l'ingabbiamento, l'ingrasso e lo sbarco di pesci e prodotti della pesca prelevati da tale stock dalle navi suddette restano autorizzati per le catture effettuate prima della data sopra indicata.
3. Le catture non intenzionali di tale stock da parte delle navi suddette sono salpate e conservate a bordo dei pescherecci, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019 e il 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 325 del 20.12.2018, pag. 7).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).




*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2020


*Per la Commissione  
a nome della presidente  
Virginijus SINKEVIČIUS  
Membro della Commissione*



## ALLEGATO

n.	29/TQ2025
Stato membro	Portogallo
Stock	ALF/3X14-
Specie	Berici ( <i>Beryx</i> spp.)
Zona	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14
Data di chiusura	15.10.2020

21CE0029



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1627 DELLA COMMISSIONE****del 3 novembre 2020****relativo a misure eccezionali per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo dovute alla pandemia di COVID-19**


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 6,visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione <sup>(3)</sup> stabilisce norme e procedure dettagliate per l'attuazione del sistema di prestazioni e di tariffazione, comprese la prestazione dei servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete, nonché la determinazione, l'imposizione e la riscossione delle tariffe di navigazione aerea per gli utenti dello spazio aereo.
- (2) La pandemia di COVID-19 ha determinato una notevole diminuzione del traffico aereo per effetto del forte calo della domanda e delle misure dirette di contenimento della pandemia adottate dagli Stati membri e da paesi terzi. Le circostanze eccezionali causate dalla pandemia di COVID-19 hanno un impatto significativo sui processi in corso e sulle misure di attuazione del sistema di prestazioni e di tariffazione nel terzo periodo di riferimento 2020-2024 («RP3»), compresa la fissazione di obiettivi prestazionali e di tassi unitari, nonché l'applicazione di sistemi di incentivi e meccanismi di ripartizione dei rischi. Ciò ha creato una situazione eccezionale che deve essere affrontata con misure specifiche temporanee.
- (3) Entro il 1° ottobre 2019 gli Stati membri hanno presentato alla Commissione i loro progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l'RP3 e successivamente, entro il 21 novembre 2019, gli aggiornamenti dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni. A norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 549/2004, la Commissione ha effettuato una valutazione della coerenza di tali progetti di piani di miglioramento delle prestazioni con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione <sup>(4)</sup>. Tuttavia, sia i progetti di piani di miglioramento delle prestazioni che gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione erano stati definiti prima dello scoppio della pandemia di COVID-19 e quindi non tengono conto del conseguente notevole cambiamento delle circostanze per il trasporto aereo.
- (4) A causa dell'impatto significativo e senza precedenti della pandemia di COVID-19 nel settore dell'aviazione, in particolare per quanto riguarda la fornitura di servizi di navigazione aerea, è opportuno applicare alcune norme che derogano al regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 ai fini dell'RP3. Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 dovrebbe applicarsi a tale periodo di riferimento, a meno che il presente regolamento non preveda espressamente il contrario. Analogamente, il presente regolamento non dovrebbe incidere sugli adeguamenti dei tassi unitari provenienti dal secondo periodo di riferimento e basati sul regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (5) Date le incertezze sull'evoluzione del traffico a seguito dello scoppio della pandemia di COVID-19, non sono ancora disponibili previsioni di traffico sufficientemente valide per gli anni fino al 2024. È pertanto necessario prevedere norme specifiche per la fissazione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell'Unione per l'RP3, affinché possa essere proseguita l'attuazione in tale periodo di riferimento. Sono state ricevute rassicurazioni circa la pubblicazione

<sup>(1)</sup> GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell'11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1).<sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024 (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 49).<sup>(5)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea (GU L 128 del 9.5.2013, pag. 31).

di previsioni aggiornate di traffico STATFOR per l'RP3 all'inizio di novembre 2020, che costituiranno la base su cui avviare la revisione degli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per l'RP3. Tenuto conto dei vincoli temporali, la fissazione di tali obiettivi rivisti non dovrebbe, in via eccezionale, essere soggetta a tutte le procedure e ai termini di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Al fine di consentire alla Commissione di definire gli obiettivi rivisti, le autorità nazionali di vigilanza dovrebbero fornirle i dati sui costi iniziali e le informazioni sulle previsioni di traffico per gli anni civili pertinenti entro il 15 dicembre 2020, come contributo per la fissazione degli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell'Unione per l'RP3. La Commissione dovrebbe adottare gli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell'Unione per l'RP3 entro il 1º maggio 2021.

- (6) Una volta fissati da parte della Commissione gli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell'Unione per l'RP3, gli Stati membri dovrebbero elaborare piani di miglioramento delle prestazioni che includono gli obiettivi prestazionali rivisti per l'RP3. La procedura di definizione degli obiettivi prestazionali a livello nazionale o di blocco funzionale di spazio aereo dovrebbe essere completata solo dopo l'adozione degli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell'Unione. È pertanto opportuno fissare un nuovo termine per la presentazione dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni.
- (7) Poiché le circostanze causate dalla pandemia di COVID-19 hanno comportato un ritardo inevitabile nelle procedure relative all'elaborazione, alla valutazione e all'adozione dei piani di miglioramento delle prestazioni, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004, gli obiettivi prestazionali in termini di efficienza economica nella versione definitiva dei piani di miglioramento delle prestazioni dovrebbero avere effetto retroattivo a partire dall'inizio del periodo di riferimento, in conformità all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Essi dovrebbero tuttavia produrre effetti solo attraverso adeguamenti dei tassi unitari negli anni civili successivi.
- (8) Nel settembre 2019 il gestore della rete ha presentato alla Commissione un progetto di piano di prestazioni della rete per l'RP3 in conformità all'articolo 19 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. La Commissione ha valutato il piano di prestazioni della rete a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, di tale regolamento. A causa del cambiamento sostanziale delle circostanze causato dall'impatto della pandemia di COVID-19, verificatosi dopo la presentazione del progetto di piano di prestazioni della rete, il gestore della rete dovrebbe redigere un nuovo progetto di piano di prestazioni della rete e trasmetterlo alla Commissione a fini di valutazione. È opportuno fissare di conseguenza il termine per la presentazione del suddetto piano.
- (9) Si prevede che i costi determinati riveduti per il biennio costituito dagli anni civili 2020 e 2021 rispecchino l'incertezza supplementare e tengano debitamente conto dei minori volumi di traffico causati dalle circostanze create dalla pandemia di COVID-19.
- (10) Al fine di attenuare il grave impatto della pandemia di COVID-19 sugli utenti dello spazio aereo durante l'RP3, è necessario applicare disposizioni specifiche in relazione agli anni civili 2020 e 2021 per quanto riguarda la revisione degli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica a livello dell'Unione e a livello locale, l'attuazione di sistemi di incentivi e meccanismi di ripartizione dei rischi, nonché gli adeguamenti dei tassi unitari derivanti dai suddetti due anni civili.
- (11) Per garantire la corretta applicazione del sistema di prestazioni e di tariffazione nell'RP3, e tenuto conto della natura lungimirante della fissazione degli obiettivi prestazionali, la revisione degli obiettivi prestazionali in termini di efficienza economica a livello dell'Unione e a livello locale dovrebbe coprire i costi determinati per gli anni civili 2020 e 2021 come un unico periodo. Nella fissazione dei suddetti obiettivi riveduti di efficienza economica a livello dell'Unione e locale si dovrebbe tenere debitamente conto dei costi effettivi sostenuti dai fornitori di servizi di navigazione aerea e dagli Stati membri.
- (12) Le norme che disciplinano le conseguenze dell'adozione tardiva dei piani di miglioramento delle prestazioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 dovrebbero essere adattate in modo da attenuare il grave impatto finanziario negativo che tali meccanismi altrimenti produrrebbero sugli utenti dello spazio aereo, nonché per evitare un'eccessiva volatilità dei tassi unitari durante l'RP3. A tal fine, i corrispondenti adeguamenti dei tassi unitari dovrebbero essere ripartiti in via eccezionale su un periodo di cinque anni civili. Le autorità nazionali di vigilanza dovrebbero poter estendere il periodo a sette anni civili, ove ciò sia necessario per evitare un effetto sproporzionato dei riporti sui tassi unitari addebitati agli utenti dello spazio aereo.
- (13) Gli Stati membri possono adottare misure aggiuntive per compensare l'impatto della pandemia di COVID-19 sul livello delle tariffe di navigazione aerea durante l'RP3, mediante l'applicazione dell'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.
- (14) Al fine di agevolare l'esercizio dei compiti di monitoraggio delle autorità nazionali di vigilanza e della Commissione, i fornitori di servizi di navigazione aerea dovrebbero essere tenuti a presentare a tali autorità, entro il 15 dicembre 2020, una relazione in merito alle misure attuate per affrontare l'impatto finanziario e operativo della pandemia di COVID-19 sulle loro attività.





- (15) Le disposizioni eccezionali dovrebbero essere applicate immediatamente per consentire alla Commissione e agli Stati membri di adottare rapidamente le misure appropriate per la fissazione di obiettivi prestazionali per l'RP3 e per l'attenuazione dell'impatto finanziario della crisi della COVID-19 sugli utenti dello spazio aereo. Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (16) Il comitato per il cielo unico non ha espresso un parere. Poiché è stato ritenuto necessario un atto di esecuzione, il presidente ha sottoposto il progetto di tale atto al comitato di appello per una nuova delibera. Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di appello,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce misure eccezionali da applicarsi per il terzo periodo di riferimento («RP3») del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, si applicano le norme del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

#### Articolo 2


##### Fissazione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell'Unione per l'RP3

1. In deroga all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione stabilisce obiettivi prestazionali rivisti a livello dell'Unione per l'RP3 entro il 1º maggio 2021.
2. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, le autorità nazionali di vigilanza forniscono alla Commissione, come contributi per la definizione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell'Unione, i dati sui costi iniziali e le informazioni sulle previsioni di traffico relative all'RP3 entro il 15 dicembre 2020.
3. Le prescrizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 non si applicano all'elaborazione degli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell'Unione per l'RP3 di cui al paragrafo 1. La consultazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 riguarda, in deroga alla presente disposizione, i valori di cui ai progetti di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell'Unione.
4. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, gli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell'Unione per l'RP3 di cui al paragrafo 1 comprendono, oltre agli obiettivi prestazionali per gli indicatori essenziali di prestazione di cui all'allegato I, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, gli obiettivi prestazionali per l'indicatore essenziale di prestazione modificato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

#### Articolo 3

##### Presentazione e valutazione dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni

1. In deroga all'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, gli Stati membri elaborano e trasmettono alla Commissione, entro il 1º ottobre 2021, i progetti di piani di miglioramento delle prestazioni elaborati conformemente all'articolo 10 del medesimo regolamento di esecuzione e contenenti obiettivi prestazionali rivisti che garantiscono la coerenza con gli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell'Unione di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, i progetti di piani di miglioramento delle prestazioni di cui al paragrafo 1 comprendono, oltre agli obiettivi prestazionali per gli indicatori essenziali di prestazione di cui all'allegato I, sezione 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, gli obiettivi prestazionali per l'indicatore essenziale di prestazione modificato di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento.
3. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, i sistemi di incentivi riguardanti gli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità, di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento di esecuzione, sono soggetti alle seguenti prescrizioni in relazione all'RP3:
  - a) i sistemi di incentivi coprono solo gli anni civili dal 2022 al 2024. Gli Stati membri tengono conto di tale periodo ridotto dei sistemi di incentivi nei rispettivi progetti di piani di miglioramento delle prestazioni di cui al paragrafo 1;



b) i sistemi di incentivi producono effetti finanziari sotto forma di riporti e successivi adeguamenti dei tassi unitari solo a partire dal primo anno successivo all'adozione del piano di miglioramento delle prestazioni.

4. Per il settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica, gli obiettivi prestazionali contenuti nei piani definitivi di miglioramento delle prestazioni relativi all'RP3, adottati dagli Stati membri a norma dell'articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, si applicano retroattivamente a decorrere dall'inizio del periodo di riferimento in conformità all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

5. In deroga all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/317, il gestore della rete presenta alla Commissione a fini di valutazione, entro il 1° ottobre 2021, un progetto rivisto di piano di prestazioni della rete per l'RP3.

#### Articolo 4

##### **Deroghe riguardanti gli indicatori essenziali di prestazione per l'RP3**

1. In deroga all'allegato I, sezione 1, punto 4.1, lettere a) e b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, l'indicatore essenziale di prestazione relativo al cambiamento rispetto all'anno precedente del «costo unitario determinato» (DUC) medio a livello dell'Unione per i servizi di navigazione aerea di rotta è definito, per gli anni civili 2020 e 2021, come valore combinato per i due anni in questione, espresso in variazione percentuale rispetto al valore di riferimento a livello dell'Unione di cui all'articolo 9, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. A tal fine è calcolato un unico DUC medio a livello dell'Unione per gli anni civili 2020 e 2021, come rapporto tra il totale dei costi determinati di rotta a livello dell'Unione per i due anni civili e il totale delle unità di servizio di rotta a livello dell'Unione per i due anni civili.

2. In deroga all'allegato I, sezione 2, punto 4.1, lettera a), punti i) e iii), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, l'indicatore essenziale di prestazione relativo al DUC per i servizi di navigazione aerea di rotta a livello locale è definito, per gli anni civili 2020 e 2021, come valore combinato per tali due anni. A tal fine è calcolato un unico DUC medio per gli anni civili 2020 e 2021 come rapporto tra il totale dei costi determinati di rotta per i due anni civili e il totale delle unità di servizio di rotta per i due anni civili in relazione alla zona tariffaria in questione.

#### Articolo 5


##### **Deroghe riguardanti il calcolo e la fissazione dei tassi unitari e i relativi adeguamenti**

1. Per gli anni civili 2020 e 2021, gli adeguamenti dei tassi unitari a norma dell'articolo 27, paragrafi da 2 a 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 sono calcolati sulla base dei pertinenti costi totali determinati per i due anni e del totale della perdita di entrate o totale delle entrate supplementari risultanti dalla differenza tra le unità di servizio previste nel piano di miglioramento delle prestazioni e le unità di servizio effettivamente registrate per tali due anni. Tali due anni sono definiti come un periodo unico e sostituiscono il periodo che figura in tali disposizioni come «anno n». Fatto salvo l'articolo 29, paragrafo 5, secondo comma, ultima frase, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, gli adeguamenti dei tassi unitari sono effettuati negli anni civili 2023 e 2024.

2. Per gli anni civili 2020 e 2021, gli adeguamenti dei tassi unitari a norma dell'articolo 27, paragrafo 8, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 sono calcolati sulla base dei pertinenti costi totali determinati per i due anni e del totale della perdita di entrate o totale delle entrate supplementari risultanti dalla differenza tra le unità di servizio previste nel piano di miglioramento delle prestazioni e le unità di servizio effettivamente registrate per tali due anni. Tali due anni sono definiti come un periodo unico e sostituiscono il periodo che figura in tali disposizioni come «anno n». Fatto salvo l'articolo 29, paragrafo 5, secondo comma, ultima frase, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, gli adeguamenti dei tassi unitari sono effettuati negli anni civili 2023 e 2024.

3. Per gli anni civili 2020 e 2021, le riduzioni o gli aumenti dei tassi unitari di cui all'articolo 28, paragrafi da 4 a 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 sono calcolati sulla base dei pertinenti costi totali determinati e dei pertinenti costi effettivi totali per tali due anni. Tali due anni sono definiti come un periodo unico e sostituiscono il periodo che figura in tali disposizioni come «anno n». Fatto salvo l'articolo 29, paragrafo 5, secondo comma, ultima frase, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, le riduzioni o gli aumenti dei tassi unitari da applicare nell'anno n + 2 sono effettuati nell'anno civile 2023.

4. In relazione all'RP3, gli adeguamenti sono calcolati conformemente all'articolo 29, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 sulla base dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni pertinenti per la fissazione dei tassi unitari a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.



In deroga all'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, tali adeguamenti sono ripartiti equamente su cinque anni civili a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stato adottato il piano di miglioramento delle prestazioni.

5. Le autorità nazionali di vigilanza possono decidere di estendere il periodo di cui al paragrafo 4 ad un massimo di sette anni civili, ove ciò sia necessario per evitare un effetto sproporzionato dei riporti sui tassi unitari addebitati agli utenti dello spazio aereo.

#### Articolo 6

##### **Relazioni e monitoraggio supplementari**

1. Oltre agli obblighi di cui agli articoli 4 e 36 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, i fornitori di servizi di navigazione aerea presentano all'autorità nazionale di vigilanza, entro il 15 dicembre 2020, una relazione che illustra le misure adottate per affrontare l'impatto finanziario e operativo della pandemia di COVID-19 sulle loro attività. Le autorità nazionali di vigilanza, appena ricevuta la relazione, la trasmettono alla Commissione.

2. Le autorità nazionali di vigilanza e la Commissione possono utilizzare le informazioni incluse nella relazione di cui al paragrafo 1 ai fini delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 37 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

#### Articolo 7

##### **Entrata in vigore**


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2020

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

21CE0030



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1628 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2020

**che introduce una vigilanza unionale a posteriori sulle importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti**

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10,visto il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7,

previa consultazione del comitato per le misure di salvaguardia e il regime comune applicabile alle esportazioni,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2015/478, la Francia ha informato la Commissione che l'evoluzione delle importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti può rendere necessario il ricorso a misure di vigilanza. In particolare, la Francia ha chiesto l'introduzione della vigilanza a posteriori.
- (2) Conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/478, la vigilanza unionale può essere introdotta qualora l'andamento delle importazioni di un prodotto rischi di arrecare un pregiudizio ai produttori dell'Unione e ove gli interessi dell'Unione lo esigano. L'articolo 7 del regolamento (UE) 2015/755 prevede la possibilità di introdurre la vigilanza quando gli interessi dell'Unione lo richiedono. La vigilanza a posteriori può essere introdotta a norma di entrambi i regolamenti, rispettivamente in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a).
- (3) In base alle informazioni presentate dalla Francia, tra il 2017 e il 2019 le importazioni nell'Unione di etanolo rinnovabile per carburanti sono aumentate del 512 %, passando da 87,6 mila tonnellate a 536,2 mila tonnellate. Inoltre nel corso del 2019 i prezzi delle importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti dalle sei principali fonti di importazione sono risultati in media inferiori del 15 % rispetto al prezzo praticato dai produttori dell'Unione.
- (4) Tra il 2017 e il 2019 il consumo stimato dell'UE di etanolo rinnovabile per carburanti è aumentato del 10 %, ovvero da 3,9 milioni di tonnellate a 4,3 milioni di tonnellate. Nello stesso periodo tuttavia la produzione mondiale di etanolo rinnovabile per carburanti è passata da 80,6 milioni di tonnellate a 87,5 milioni di tonnellate. Data l'entità della produzione mondiale rispetto al consumo totale dell'UE, si ritiene che anche leggere perturbazioni del mercato globale dell'etanolo rinnovabile per carburanti potrebbero determinare ripercussioni molto gravi sull'offerta nel mercato dell'UE, in termini sia di quantità sia di prezzi.
- (5) Inoltre circa l'84 % della produzione mondiale complessiva di etanolo rinnovabile per carburanti (oltre 70 milioni di tonnellate) si concentra negli USA (54 %) e in Brasile (30 %). Questi due paesi presentano una capacità di produzione talmente elevata che anche un modesto eccesso nella loro produzione annuale può tradursi in un'offerta eccedentaria sul mercato mondiale, con conseguenze potenzialmente negative per i mercati molto più ridotti, come l'UE. Le importazioni dagli USA nell'UE sono costantemente aumentate negli ultimi tre anni e le importazioni dal Brasile hanno subito un'impennata nei primi mesi del 2020.
- (6) Va inoltre ricordato che negli ultimi cinque anni è già stata rilevata nel mercato statunitense una situazione di lieve capacità in eccesso, che ha indotto una serie di paesi (ad es. Brasile, Cina, Perù, Colombia) ad adottare o ripristinare misure volte a limitare il livello delle importazioni dagli USA di etanolo rinnovabile per carburanti. Appare evidente che i quantitativi precedentemente esportati dagli USA in tali mercati potrebbero ora essere reindirizzati verso altri mercati, come quello dell'UE. È altresì opportuno ricordare che le misure antidumping dell'UE sull'etanolo rinnovabile per carburanti sono state abrogate nel maggio 2019.
- (7) Poiché negli ultimi anni le importazioni sono aumentate, le quote di mercato dell'industria dell'Unione si sono ridotte. La domanda dell'UE è crollata negli ultimi mesi e la situazione economica dell'industria dell'Unione è peggiorata. Quando il mercato si sarà ripreso, si può prevedere che le scorte inutilizzate esistenti nei principali paesi produttori al di fuori dell'UE saranno esportate in modo massiccio verso l'UE, impedendo così all'industria dell'Unione di riprendersi. Non si può inoltre escludere che, nel tentativo di sostenere le attività produttive, alcuni governi possano introdurre sussidi o altre forme di sostegno a favore della loro industria dell'etanolo. Alcuni progetti di sostegno sono già in fase di discussione negli USA.

<sup>(1)</sup> GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16.<sup>(2)</sup> GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33.

- (8) Sulla base della recente evoluzione delle importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti e dell'attuale capacità in eccesso, potrebbero pertanto manifestarsi rapidamente nel prossimo futuro effetti pregiudizievoli per i produttori dell'Unione.
- (9) È quindi nell'interesse dell'Unione sottoporre a vigilanza unionale a posteriori le importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti affinché, prima della pubblicazione di statistiche ufficiali sulle importazioni, possano essere fornite informazioni statistiche che consentano una rapida analisi dell'evoluzione delle importazioni da tutti i paesi terzi. È necessario poter disporre rapidamente e con tempestività di dati relativi agli scambi commerciali per poter ovviare alla vulnerabilità del mercato dell'Unione dell'etanolo rinnovabile per carburanti di fronte agli improvvisi cambiamenti sui mercati mondiali.
- (10) Poiché l'etanolo per carburanti può essere classificato in varie voci della nomenclatura combinata (NC) contenenti altri prodotti, è opportuno creare codici TARIC specifici per garantire una vigilanza adeguata che sia limitata unicamente al prodotto in questione. Il campo di applicazione della vigilanza a posteriori include i prodotti elencati nell'allegato.
- (11) Il sistema di vigilanza dovrebbe essere introdotto per un periodo di un anno, periodo ritenuto sufficiente per monitorare l'andamento delle importazioni durante la ripresa del mercato, fino a quando la situazione non si sarà stabilizzata.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. L'immissione in libera pratica nell'Unione dell'etanolo rinnovabile per carburanti di cui all'allegato del presente regolamento è soggetta a vigilanza unionale a posteriori conformemente ai regolamenti (UE) 2015/478 e (UE) 2015/755.
2. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento si basa sulla TARIC. L'origine dei prodotti contemplati dal presente regolamento è determinata conformemente all'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento si applica a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e resta in vigore per un anno.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2020

Per la Commissione  
La presidente  
Ursula VON DER LEYEN

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).



## ALLEGATO

**Elenco di prodotti soggetti alla vigilanza unionale a posteriori**


Il prodotto in esame soggetto alla vigilanza a posteriori è l'etanolo rinnovabile per carburanti, ossia l'alcole etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea), denaturato o non denaturato, esclusi i prodotti con un tenore di acqua superiore allo 0,3 % (m/m), misurato secondo la norma EN 15376, ma compreso l'alcole etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) contenuto in miscele di benzina con un tenore di alcole etilico superiore al 10 % (v/v) destinato ad essere utilizzato come carburante. Il prodotto in esame comprende anche l'alcole etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) contenuto nell'ossido di etile e terz-butile (ETBE).

La definizione del prodotto è limitata esclusivamente all'etanolo rinnovabile utilizzato per carburanti. Pertanto l'etanolo sintetico e l'etanolo rinnovabile destinati ad utilizzi diversi dai carburanti, ad esempio per uso industriale e per la produzione di bevande, non costituiscono oggetto della presente domanda.

Il prodotto in esame è attualmente classificato ai seguenti codici NC e TARIC:

CODICI NC	ESTENSIONI DEI CODICI TARIC
ex 2207 10 00	11
ex 2207 20 00	11
ex 2208 90 99	11
ex 2710 12 21	10
ex 2710 12 25	10
ex 2710 12 31	10
ex 2710 12 41	10
ex 2710 12 45	10
ex 2710 12 49	10
ex 2710 12 50	10
ex 2710 12 70	10
ex 2710 12 90	10
ex 3814 00 10	10
ex 3814 00 90	70
ex 3820 00 00	10
ex 3824 99 92	66

21CE0031



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1629 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 2020

**che autorizza la Francia ad applicare sull'energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto un'aliquota d'imposta ridotta a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 19,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera del 7 agosto 2019 la Francia ha chiesto l'autorizzazione ad applicare un'aliquota d'imposta ridotta sull'energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto che operano nel trasporto marittimo e nelle vie navigabili interne («energia elettrica erogata da impianti di terra»), in conformità dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. Le autorità francesi hanno fornito ulteriori informazioni e chiarimenti in data 4 marzo 2020 e 30 aprile 2020.
- (2) Con l'aliquota ridotta che intende applicare, la Francia mira a promuovere ulteriormente la diffusione e l'uso dell'energia elettrica erogata da impianti di terra. L'uso di questo tipo di energia elettrica è considerato, sotto il profilo ambientale, una modalità meno dannosa per soddisfare il fabbisogno di energia elettrica delle navi ormeggiate nei porti, rispetto al consumo di combustibili bunker.
- (3) Nella misura in cui permette di evitare le emissioni di inquinanti atmosferici derivanti dall'uso di combustibili bunker da parte delle navi ormeggiate, il ricorso all'energia elettrica erogata da impianti di terra migliora la qualità dell'aria delle località portuali. Viste le condizioni specifiche che caratterizzano la struttura interessata di produzione dell'elettricità in Francia, l'uso di energia elettrica erogata da impianti di terra anziché di quella generata da combustibili bunker dovrebbe inoltre permettere una riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, di altri inquinanti atmosferici e del rumore. Si prevede pertanto che la misura contribuirà al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell'Unione in materia di ambiente, salute e clima.
- (4) La concessione alla Francia dell'autorizzazione ad applicare un'aliquota d'imposta ridotta sull'energia elettrica erogata da impianti di terra non eccede quanto è necessario per incrementare l'utilizzo di questo tipo di energia, dato che nella maggior parte dei casi la produzione a bordo di energia elettrica continuerà a rappresentare l'alternativa più competitiva. Per la stessa ragione, a causa dell'attuale scarsa penetrazione del mercato della tecnologia in questione, è poco probabile che, durante la sua vigenza, l'applicazione di un'aliquota d'imposta ridotta determini significative distorsioni della concorrenza: pertanto essa non pregiudicherà il corretto funzionamento del mercato interno.
- (5) A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ciascuna autorizzazione concessa a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, di tale direttiva, deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Per garantire che il periodo di autorizzazione sia sufficientemente lungo da non dissuadere gli operatori economici interessati dall'effettuare i necessari investimenti, è opportuno concedere l'autorizzazione dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2026. Tuttavia, l'autorizzazione dovrebbe cessare di applicarsi dalla data di applicazione di eventuali disposizioni generali sulle agevolazioni fiscali per l'energia elettrica erogata da impianti di terra adottate dal Consiglio, ai sensi dell'articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, qualora tali disposizioni diventino applicabili prima del 31 dicembre 2026.
- (6) La presente decisione non pregiudica l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato,

(1) GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Si autorizza la Francia ad applicare un'aliquota d'imposta ridotta sull'energia elettrica fornita direttamente a navi ormeggiate in porto («energia elettrica erogata da impianti di terra»), diverse dalle imbarcazioni private da diporto, a condizione che siano rispettati i livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 10 della direttiva 2003/96/CE.

*Articolo 2*

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2026.


Tuttavia, se il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo 113 del TFUE o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dovesse adottare disposizioni generali relative alle agevolazioni fiscali applicabili all'energia elettrica erogata da impianti di terra, la presente decisione cesserà di applicarsi il giorno dell'entrata in vigore delle disposizioni in questione.

*Articolo 3*

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2020

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
M. ROTH





## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1630 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2020

**che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica di apparecchi industriali, scientifici e medicali, elettrodomestici, utensili elettrici e apparecchi simili, apparecchiature elettriche di illuminazione e apparecchiature simili, apparecchiature multimediali, apparecchiature a bassa tensione**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, le apparecchiature elettriche che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, devono essere considerate conformi ai requisiti essenziali disciplinati da tali norme o parti di esse di cui all'allegato I di detta direttiva.
- (2) Con decisione di esecuzione C(2016) 7641 <sup>(3)</sup>, la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN), al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) una richiesta di elaborazione e revisione delle norme armonizzate per la compatibilità elettromagnetica a sostegno della direttiva 2014/30/UE.
- (3) In base alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2016) 7641, il CEN e il Cenelec hanno rivisto le norme armonizzate seguenti, i cui riferimenti sono pubblicati nella serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(4)</sup>: EN 55011:2009, EN 55014-1:2006, EN 55015:2013 ed EN 55032:2012. Ciò ha portato all'adozione, rispettivamente, delle seguenti norme armonizzate e relative modifiche: EN 55011:2016, EN 55011:2016/A1:2017 ed EN 55011:2016/A11:2020 per gli apparecchi industriali, scientifici e medicali; EN 55014-1:2017 ed EN 55014-1:2017/A11:2020 per gli elettrodomestici, gli utensili elettrici e gli apparecchi simili; EN IEC 55015:2019 ed EN IEC 55015:2019/A11:2020 per le apparecchiature elettriche di illuminazione e apparecchiature simili; nonché EN 55032:2015 ed EN 55032:2015/A11:20 per le apparecchiature multimediali.
- (4) In base alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2016) 7641, il CEN e il Cenelec hanno modificato la norma armonizzata EN 62026-2:2013, il cui riferimento è pubblicato nella serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(5)</sup>. Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata EN 62026-2:2013/A1:2019.
- (5) La Commissione ha valutato, insieme al CEN e al Cenelec, se tali norme armonizzate siano conformi alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2016) 7641.
- (6) Le norme armonizzate EN 55011:2016 come modificata dalla norma EN 55011:2016/A1:2017 ed EN 55011:2016/A11:2020, EN 55014-1:2017 come modificata dalla norma EN 55014-1:2017/A11:2020, EN IEC 55015:2019 come modificata dalla norma EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN 55032:2015 come modificata dalla norma EN 55032:2015/A11:2020, ed EN 62026-2:2013 come modificata dalla norma EN 62026-2:2013/A1:2019 soddisfano i requisiti essenziali a cui intendono riferirsi, che sono stabiliti nella direttiva 2014/30/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti a tali norme armonizzate, insieme alle norme modificative pertinenti, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


<sup>(1)</sup> GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79).

<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione C(2016) 7641 della Commissione, del 30 novembre 2016, relativa a una richiesta di normazione rivolta al Comitato europeo di normazione, al Comitato europeo di normazione elettrotecnica e all'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione per quanto riguarda le norme armonizzate a sostegno della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.

<sup>(4)</sup> GU C 246 del 13.7.2018, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU C 246 del 13.7.2018, pag. 1.



- (7) Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 della Commissione <sup>(6)</sup> figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/30/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/30/UE siano elencati in un unico atto, è opportuno includere tali riferimenti, insieme ai riferimenti delle norme modificative pertinenti, in detto allegato.
- (8) È pertanto necessario ritirare dalla serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* i riferimenti delle seguenti norme armonizzate, insieme ai riferimenti delle norme modificative o rettificative pertinenti: EN 55011:2009 come modificata dalla norma EN 55011:2009/A1:2010, EN 55014-1:2006 come modificata dalla norma EN 55014-1:2006/A1:2009 ed EN 55014-1:2006/A2:2011, EN 55015:2013, EN 55032:2012 come rettificata dalla norma EN 55032:2012/AC:2013, ed EN 62026-2:2013.
- (9) Nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/30/UE ritirati dalla serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È pertanto opportuno includere tali riferimenti, insieme ai riferimenti delle norme modificative o rettificative pertinenti, in detto allegato.
- (10) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione delle norme armonizzate EN 55011:2016 come modificata dalla norma EN 55011:2016/A1:2017 ed EN 55011:2016/A11:2020, EN 55014-1:2017 come modificata dalla norma EN 55014-1:2017/A11:2020, EN IEC 55015:2019 come modificata dalla norma EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN 55032:2015 come modificata dalla norma EN 55032:2015/A11:2020, ed EN 62026-2:2013 come modificata dalla norma EN 62026-2:2013/A1:2019, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle seguenti norme armonizzate, insieme ai riferimenti delle norme modificative o rettificative pertinenti: EN 55011:2009 come modificata dalla norma EN 55011:2009/A1:2010, EN 55014-1:2006 come modificata dalla norma EN 55014-1:2006/A1:2009 ed EN 55014-1:2006/A2:2011, EN 55015:2013, EN 55032:2012 come rettificata dalla norma EN 55032:2012/AC:2013, ed EN 62026-2:2013.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/1326.
- (12) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.

*Articolo 2*

L'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.


*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2020

*Per la Commissione*  
*La president*  
Ursula VON DER LEYEN


<sup>(6)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 della Commissione, del 5 agosto 2019, relativa alle norme armonizzate per la compatibilità elettromagnetica elaborate a sostegno della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 206 del 6.8.2019, pag. 27).



## ALLEGATO I

Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 sono aggiunte le seguenti voci:

N.	Riferimento della norma
«10.	EN 55011:2016 Apparecchi industriali, scientifici e medicali - Caratteristiche di radiodisturbo - Limiti e metodi di misura EN 55011:2016/A1:2017 EN 55011:2016/A11:2020
11.	EN 55014-1:2017 Compatibilità elettromagnetica - Prescrizioni per gli elettrodomestici, gli utensili elettrici e gli apparecchi simili - parte 1: Emissione EN 55014-1:2017/A11:2020
12.	EN IEC 55015:2019 Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo delle apparecchiature elettriche di illuminazione e apparecchiature simili EN IEC 55015:2019/A11:2020
13.	EN 55032:2015 Compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature multimediali - Prescrizioni di Emissione EN 55032:2015/A11:2020
14.	EN 62026-2:2013 Apparecchiature a bassa tensione - Interfacce tra apparecchi e dispositivi di controllo (CDI) - parte 2: Interfaccia per Attuatori e Sensori (AS-i) EN 62026-2:2013/A1:2019».




## ALLEGATO II

Nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 sono aggiunte le seguenti voci:

N.	Riferimento della norma	Data di ritiro
«7.	EN 55011:2009 Apparecchi industriali, scientifici e medicali - Caratteristiche di radiodisturbo - Limiti e metodi di misura EN 55011:2009/A1:2010	4 maggio 2022
8.	EN 55014-1:2006 Compatibilità elettromagnetica - Prescrizioni per gli elettrodomestici, gli utensili elettrici e gli apparecchi simili - parte 1: Emissione EN 55014-1:2006/A1:2009 EN 55014-1:2006/A2:2011	4 maggio 2022
9.	EN 55015:2013 Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo delle apparecchiature elettriche di illuminazione e apparecchiature simili	4 maggio 2022
10.	EN 55032:2012 Compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature multimediali - Prescrizioni di Emissione EN 55032:2012/AC:2013	4 maggio 2022
11.	EN 62026-2:2013 Apparecchiature a bassa tensione - Interfacce tra apparecchi e dispositivi di controllo (CDI) - parte 2: Interfaccia per Attuatori e Sensori (AS-i)	4 maggio 2022»

21CE0033



## DECISIONE (UE) 2020/1631 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 22 ottobre 2020

**sulla delega dei poteri decisionali in relazione alla trasmissione di informazioni statistiche riservate concernenti statistiche economiche e finanziarie all'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat) (BCE/2020/53)**

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 12.1,

visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea <sup>(1)</sup> e in particolare l'articolo 8 bis,

considerando quanto segue:


- (1) Ai sensi dell'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2533/98, la trasmissione di informazioni statistiche riservate tra un membro del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) che ha raccolto tali informazioni e un'autorità del Sistema statistico europeo (SSE) può aver luogo a condizione che tale trasmissione sia necessaria per l'efficiente sviluppo, produzione o diffusione o per migliorare la qualità delle statistiche europee nelle rispettive sfere di competenza del SSE e del SEBC e a condizione che tale esigenza sia stata giustificata.
- (2) L'articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 2533/98 stabilisce che siano attuate ulteriori salvaguardie nello scambio di informazioni statistiche riservate tra il SEBC e il SSE, ossia che qualsiasi ulteriore trasmissione oltre la prima deve essere esplicitamente autorizzata dall'autorità che ha raccolto le informazioni e che le informazioni statistiche riservate non possono essere utilizzate per finalità diverse da quelle statistiche, quali finalità amministrative o fiscali oppure ai fini di procedimenti giudiziari.
- (3) Ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, i dati riservati ottenuti esclusivamente per la produzione di statistiche europee sono utilizzati dall'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat) esclusivamente a fini statistici, salvo che l'unità statistica non ne abbia inequivocabilmente autorizzato l'impiego per altri scopi. Inoltre, in virtù dell'articolo 20, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 223/2009, Eurostat adotta tutte le misure regolamentari, amministrative, tecniche e organizzative necessarie per garantire la protezione fisica e logica di dati riservati. Su tale base, Eurostat ha confermato alla Banca centrale europea (BCE) che assicurerà la riservatezza delle informazioni statistiche trasmesse, che sono utilizzate esclusivamente a fini statistici e non sono divulgate ulteriormente. Pertanto, il Consiglio direttivo della BCE ha stabilito che Eurostat dispone delle misure necessarie per salvaguardare la riservatezza delle informazioni statistiche riservate concernenti le statistiche economiche e finanziarie trasmesse dalla BCE.
- (4) Nel marzo 2003 la BCE e Eurostat hanno siglato un Protocollo d'intesa sulle statistiche economiche e finanziarie <sup>(3)</sup> (di seguito denominato «PdI sulle statistiche economiche e finanziarie») per istituire, tra l'altro, un quadro per lo scambio e la riproduzione dei dati. La sezione G di tale PdI dispone che siano istituiti meccanismi concordati per il tempestivo scambio di dati in un accordo sui livelli di servizio, che disciplina inoltre lo scambio di informazioni statistiche riservate. Di conseguenza, l'accordo sui livelli di servizio («Service Level Agreement, SLA») relativo agli scambi di dati <sup>(4)</sup>, contenuto nell'allegato 2 al PdI sulle statistiche economiche e finanziarie e concluso nel febbraio

<sup>(1)</sup> GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

<sup>(3)</sup> Protocollo d'intesa sulle statistiche economiche e finanziarie concluso tra la Direzione Generale Statistiche della Banca centrale europea (DG Statistiche) e l'Ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat) (Bruxelles, 10 marzo 2003), MOU/2003/03101.

<sup>(4)</sup> Accordo sui livelli di servizio (SLA) relativo agli scambi di dati concluso tra la Direzione Generale Statistiche della Banca centrale europea (DG Statistiche) e l'Ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat) - allegato 2 al Protocollo d'intesa in materia di statistiche economiche e finanziarie tra Eurostat e DG Statistiche (febbraio 2008), MOU/2008/02011.



2008, descrive le rispettive responsabilità, modalità e i rispettivi mezzi per lo scambio di dati tra la Direzione Generale Statistiche della BCE ed Eurostat. L'appendice 1 dell'SLA elenca specificamente le informazioni statistiche da condividere tra Eurostat e la BCE. Tali informazioni statistiche includono, a titolo esemplificativo: statistiche trimestrali relative ai conti finanziari; statistiche su singole voci di bilancio delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM); statistiche sui tassi di interesse delle IFM; e statistiche relative a conti esterni, posizioni patrimoniali sull'estero e riserve ufficiali raccolte, rispettivamente, ai sensi dell'indirizzo BCE/2013/24 <sup>(5)</sup>, del regolamento (UE) 1071/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/33) <sup>(6)</sup>, del regolamento (UE) 1072/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/34) <sup>(7)</sup> e dell'indirizzo BCE/2011/23 <sup>(8)</sup>.

- (5) Per facilitare il processo decisionale della BCE in relazione alle decisioni sulla trasmissione di informazioni statistiche economiche e finanziarie riservate a Eurostat ai fini del MdI in materia di statistiche economiche e finanziarie, nonché in relazione alle decisioni in merito a qualsiasi modifica all'SLA relativo agli scambi di dati che possano servire per la trasmissione di informazioni statistiche riservate a Eurostat, è necessario consentire la delega di taluni poteri decisionali, come stabilito nella presente decisione di delega. La decisione delegata sulla trasmissione di informazioni statistiche economiche e finanziarie riservate a Eurostat include informazioni a livello UE, a livello dell'area dell'euro e a livello nazionale, nonché contributi nazionali ai sensi di atti giuridici della BCE.
- (6) In conformità all'articolo 12.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo può decidere di delegare taluni poteri al Comitato esecutivo.
- (7) In conformità ai principi generali in materia di delega, sviluppati e confermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, la delega di poteri decisionali dovrebbe essere limitata, proporzionata e basata su criteri specifici. Alla luce dei criteri di cui all'articolo 8 bis del regolamento (CE) 2533/98 che si applicano ad ogni trasmissione di informazioni statistiche riservate a Eurostat e della restrizione di cui alla presente decisione relativa alla trasmissione di informazioni statistiche riservate ai fini del MoI in materia di statistiche economiche e finanziarie, le decisioni delegate da assumere hanno una natura più tecnica che politica, perciò i criteri per la delega dovrebbero rimanere relativamente generali.
- (8) Qualora i criteri per l'adozione di una decisione delegata non siano soddisfatti, le decisioni relative alla trasmissione di informazioni statistiche riservate a Eurostat dovrebbero essere adottate dal Consiglio direttivo su proposta del Comitato esecutivo.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

#### Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:


- (1) per «informazioni statistiche riservate» si intendono informazioni statistiche riservate come definite al punto 12 dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98;
- (2) per «decisione delegata» si intende una decisione assunta sulla base di una delega di poteri da parte del Consiglio direttivo ai sensi della presente decisione;
- (3) per «PdI sulle statistiche economiche e finanziarie» si intende il Protocollo d'intesa sulle statistiche economiche e finanziarie tra la Direzione Generale della Banca centrale europea (DG Statistiche) e l'Ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat), concluso il 10 marzo 2003.
- (4) Per «SLA relativo agli scambi di dati» si intende l'accordo sul livello di servizio («Service Level Agreement, SLA») relativo agli scambi di dati tra la Banca centrale europea (DG Statistiche) e l'Ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat), concluso nel febbraio 2008, come modificato di volta in volta in conformità ai termini in esso previsti, che costituisce l'allegato 2 al PdI sulle statistiche economiche e finanziarie.

<sup>(5)</sup> Indirizzo BCE/2013/24, del 25 luglio 2013, relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (GU L 2 del 7.1.2014, pag. 34).

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).

<sup>(7)</sup> Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/34) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 51).

<sup>(8)</sup> Indirizzo BCE/2011/23, del 9 dicembre 2011, sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne (BCE/2011/23) (GU L 65 del 3.3.2012, pag. 1).



*Articolo 2***Trasmissione di informazioni statistiche riservate a Eurostat**

1. Il Consiglio direttivo delega al Comitato esecutivo il potere di decidere in merito alla trasmissione di informazioni statistiche riservate a Eurostat nell'ambito di applicazione del Pdl sulle statistiche economiche e finanziarie.
2. Una decisione sulla trasmissione di informazioni statistiche riservate dalla BCE a Eurostat, come descritta nel paragrafo 1, è adottata mediante una decisione delegata solo se sono soddisfatti i criteri per l'adozione di decisioni delegate di cui all'articolo 4.

*Articolo 3***Modifiche dell'SLA relativo agli scambi di dati**

1. Il Consiglio direttivo delega al Comitato esecutivo il potere di decidere in merito alle modifiche dell'SLA relativo agli scambi di dati nella misura in cui siano necessarie per la trasmissione delle informazioni statistiche riservate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, a Eurostat.
2. Una decisione sulle modifiche dell'SLA relativo agli scambi di dati, nella misura in cui siano necessarie per la trasmissione di informazioni statistiche riservate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, a Eurostat, è adottata mediante una decisione delegata solo se sono soddisfatti i criteri per l'adozione di decisioni delegate di cui all'articolo 4.

*Articolo 4***Criteri per l'adozione di decisioni delegate sulla trasmissione di informazioni statistiche riservate a Eurostat e sulle modifiche dell'SLA relativo agli scambi di dati**

1. Una decisione sulla trasmissione di informazioni statistiche riservate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, a Eurostat oppure in merito a modifiche dell'SLA relativo agli scambi di dati ai sensi degli articoli 2 e 3, rispettivamente, è assunta esclusivamente tramite decisione delegata qualora tale trasmissione sia necessaria per l'efficiente sviluppo, elaborazione o diffusione delle statistiche economiche e finanziarie europee o per migliorarne la qualità e qualora tale esigenza sia stata debitamente giustificata. Le informazioni statistiche riservate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, da trasmettere a Eurostat devono essere adeguate, pertinenti e non eccedenti rispetto ai suoi compiti.
2. Una decisione sulla trasmissione di informazioni statistiche riservate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, a Eurostat oppure in merito a modifiche dell'SLA relativo agli scambi di dati ai sensi degli articoli 2 e 3, rispettivamente, è assunta esclusivamente con decisione delegata qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  - a) le informazioni siano necessarie a Eurostat per assicurare una compilazione significativa di statistiche economiche e finanziarie europee oppure per valutare la qualità dei contributi agli aggregati di tali statistiche;
  - b) Eurostat acconsenta ad ottenere l'autorizzazione preventiva per ogni ulteriore trasmissione di informazioni statistiche riservate ai sensi di cui all'articolo 2, paragrafo 1 oltre la prima.
  - c) la richiesta includa informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del Pdl sulle statistiche economiche e finanziarie; e
  - d) la trasmissione di tali informazione non pregiudichi l'adempimento dei compiti del SEBC.

Il Comitato per le statistiche del SEBC fornisce al Comitato esecutivo una valutazione sulla sussistenza delle condizioni di cui al primo comma.

3. Al Consiglio direttivo viene notificata a tempo debito ogni decisione assunta dal Comitato esecutivo ai sensi degli articoli 2 e 3.
4. Qualora uno o più criteri per l'adozione di una decisione delegata, come stabiliti nei paragrafi 1 e/o 2, non siano soddisfatti, le decisioni relative alla trasmissione di informazioni statistiche riservate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, a Eurostat e in merito alle modifiche dell'SLA relativo agli scambi di dati nella misura in cui siano necessarie per la trasmissione di informazioni statistiche riservate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, a Eurostat sono adottate dal Consiglio direttivo su proposta del Comitato esecutivo.




*Articolo 5***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 ottobre 2020.

*La presidente della BCE*  
Christine LAGARDE

**21CE0034**





**RACCOMANDAZIONE (UE) 2020/1632 DEL CONSIGLIO****del 30 ottobre 2020****per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 nello spazio Schengen**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere c) ed e), e l'articolo 292, prima e seconda frase,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 67 TFUE, l'Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui è garantito che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne. Ai sensi dell'*acquis* di Schengen, le frontiere interne possono essere attraversate in qualsiasi punto senza che sia effettuata una verifica di frontiera sulle persone, indipendentemente dalla loro nazionalità, compresi i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nell'UE e i cittadini di paesi terzi che sono entrati legalmente nel territorio di uno Stato membro, che possono circolare liberamente nel territorio di tutti gli altri Stati membri per 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
- (2) Il 30 gennaio 2020 il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale concernente la propagazione mondiale del nuovo coronavirus che provoca la malattia da coronavirus 2019 (COVID-19). L'11 marzo 2020 l'OMS ha reso pubblica la sua valutazione secondo cui la COVID-19 aveva le caratteristiche per essere qualificata pandemia.
- (3) Per limitare la diffusione del virus gli Stati membri hanno adottato varie misure, alcune delle quali hanno inciso sul diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, quali le restrizioni all'ingresso o l'obbligo per i viaggiatori transfrontalieri di sottoporsi a quarantena. In alcuni casi, tale misura ha avuto un impatto sull'assenza di controlli sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne nello spazio Schengen.
- (4) La raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio <sup>(1)</sup> definisce i principi generali e i criteri comuni, comprese soglie comuni nella valutazione di restrizioni alla libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19. Stabilisce inoltre un quadro comune per quanto riguarda le misure possibili per i viaggiatori provenienti da zone a più alto rischio. Raccomanda agli Stati membri di coordinarsi e di comunicare al pubblico quando vengono imposte misure restrittive.
- (5) Tenuto conto che la libera circolazione delle persone nel mercato interno, di cui all'articolo 26 del TFUE, coesiste strettamente con l'assenza di controlli sulle persone alle frontiere interne nello spazio Schengen, di cui agli articoli 67 e 77 del TFUE, e al fine di rispettare la coerenza e l'integrità dell'*acquis* di Schengen, la presente raccomandazione dovrebbe garantire che gli Stati membri seguano lo stesso approccio coordinato nell'applicazione dell'*acquis* di Schengen per quanto riguarda l'assenza di controlli sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, alle frontiere interne.
- (6) Gli Stati membri dovrebbero pertanto applicare i principi, i criteri comuni e il quadro comune di misure stabiliti nella raccomandazione (UE) 2020/1475 anche quando garantiscono l'assenza di controlli sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne nello spazio Schengen.
- (7) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente raccomandazione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente raccomandazione si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di detto protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente raccomandazione, se intende attuarla.

<sup>(1)</sup> Raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio, del 13 ottobre 2020, per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 (GU L 337 del 14.10.2020, pag. 3).



- (8) La presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio <sup>(5)</sup>; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (9) Per quanto riguarda la Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania, la presente raccomandazione costituisce uno sviluppo dell'*acquis* di Schengen, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011.
- (10) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente raccomandazione costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio <sup>(6)</sup>.
- (11) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente raccomandazione costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE <sup>(6)</sup> del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio <sup>(7)</sup>.
- (12) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE <sup>(6)</sup>, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio <sup>(7)</sup>.

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Gli Stati membri dovrebbero applicare le raccomandazioni relative ai principi generali, ai criteri comuni, alle soglie comuni e al quadro comune di misure, comprese le raccomandazioni sul coordinamento e la comunicazione di cui alla raccomandazione (UE) 2020/1475.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2020

Per il Consiglio  
Il presidente  
M. ROTH

<sup>(5)</sup> Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).


<sup>(6)</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

<sup>(7)</sup> GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

<sup>(8)</sup> Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

<sup>(9)</sup> GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

<sup>(10)</sup> Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).



## REGOLAMENTO (UE) 2020/1633 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2020

**che modifica gli allegati II, III, IV e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azinfos metile, bentazone, dimetomorf, fludioxonil, flufenoxuron, oxadiazon, fosalone, piraclostrobin, repellenti: tallolio e teflubenzurone in o su determinati prodotti**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze bentazone, dimetomorf, fludioxonil, piraclostrobin e teflubenzurone sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per l'azinfos metile sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del medesimo regolamento. Gli LMR per le sostanze flufenoxuron, oxadiazon e fosalone sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del medesimo regolamento. Repellenti: il tallolio è stato incluso nell'allegato IV di detto regolamento.
- (2) Nel contesto di una procedura di autorizzazione dell'impiego su patate, porri, infusioni di erbe da foglie ed erbe, semi di papavero e semi di soia di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva bentazone è stata presentata una domanda di modifica degli LMR vigenti conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (3) Per quanto riguarda il dimetomorf, è stata presentata una domanda simile per le more di rovo e i lamponi. Per quanto riguarda il fludioxonil, è stata presentata una domanda simile per le fragole, il rabarbaro, i semi di lino, i semi di sesamo, i semi di colza, i semi di senape, i semi di borragine, i semi di camelina/dorella e i semi di canapa. Per quanto riguarda il piraclostrobin, è stata presentata una domanda simile per le uve da tavola, il mais dolce e i chicchi di caffè. Per quanto riguarda il teflubenzurone, è stata presentata una domanda simile per le mele, i cavoletti di Bruxelles e i cavoli cappucci.
- (4) In conformità all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.

<sup>(1)</sup> GUL 70 del 16.3.2005, pag. 1.



- (5) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e se del caso per gli animali, e ha emesso pareri motivati sugli LMR proposti (7). L'Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi disponibili al pubblico.
- (6) Per quanto riguarda il bentazone, nel corso del riesame condotto in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005, il richiedente ha presentato informazioni in precedenza non disponibili. Tali informazioni riguardano le sperimentazioni sui residui, i metodi di analisi, la stabilità all'immagazzinamento e uno studio sull'alimentazione animale. Sulla base delle nuove informazioni l'Autorità ha raccomandato di ridurre gli LMR per le patate e i prodotti di origine animale e di aumentare l'LMR per le infusioni di erbe da foglie ed erbe. Per quanto riguarda i porri, non sono state presentate le informazioni mancanti relative alle sperimentazioni sui residui. È pertanto opportuno sopprimere l'LMR per i porri fissato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (7) Per quanto riguarda il dimetomorf, il richiedente ha presentato le informazioni in precedenza non disponibili relative alle sperimentazioni sui residui. Sulla base delle nuove informazioni l'Autorità ha raccomandato di ridurre al limite di determinazione (LD) pertinente gli LMR per le more di rovo e i lamponi.
- (8) Per quanto riguarda il fludioxonil, il richiedente ha presentato le informazioni in precedenza non disponibili relative alle sperimentazioni sui residui e uno studio sull'alimentazione animale. Sulla base delle nuove informazioni l'Autorità ha raccomandato di ridurre all'LD pertinente gli LMR per determinati prodotti di origine animale.
- (9) Per quanto riguarda il piraclostrobin, il richiedente ha presentato le informazioni in precedenza non disponibili relative alle sperimentazioni sui residui e ai metodi di analisi. Sulla base delle nuove informazioni l'Autorità ha individuato un motivo di preoccupazione legato all'assunzione in relazione all'attuale uso di tale sostanza nelle uve da tavola. Gli Stati membri sono stati consultati e invitati a segnalare potenziali buone pratiche agricole (BPA) alternative che permettano di evitare un rischio inaccettabile per i consumatori. Gli Stati membri hanno individuato una BPA alternativa nel caso delle uve da tavola per la quale l'LMR dovrebbe essere fissato a 0,3 mg/kg.
- (10) Per quanto riguarda il teflubenzurone, il richiedente ha presentato le informazioni in precedenza non disponibili relative all'idrolisi, al metabolismo e ai metodi di analisi. Sulla base delle nuove informazioni l'Autorità ha raccomandato di ridurre all'LD pertinente gli LMR per i prodotti di origine animale.
- (11) Per quanto riguarda tutte le altre domande, l'Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative ai dati e che, sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. Essa ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione lungo tutto l'arco della vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

(7) Le relazioni scientifiche dell'EFSA sono disponibili online: <http://www.efsa.europa.it>:

*Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for bentazone* (Parere motivato sulla valutazione dei dati di conferma in seguito a un riesame conformemente all'articolo 12 degli LMR per il bentazone), *EFSA Journal* 2019;17(5):5704.

*Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for bentazone in soybeans and poppy seeds* (Parere motivato sulla modifica dei vigenti livelli massimi di residui per il bentazone nei semi di soia e nei semi di papavero), *EFSA Journal* 2019;17(7):5798.

*Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for dimetomorph* (Parere motivato sulla valutazione dei dati di conferma in seguito a un riesame conformemente all'articolo 12 degli LMR per il dimetomorf), *EFSA Journal* 2018;16(10):5433.

*Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fludioxonil in rhubarbs* (Parere motivato sulla modifica dei vigenti livelli massimi di residui per il fludioxonil nel rabarbaro), *EFSA Journal* 2019;17(9):5815.


*Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for fludioxonil* (Parere motivato sulla valutazione dei dati di conferma in seguito a un riesame conformemente all'articolo 12 degli LMR per il fludioxonil), *EFSA Journal* 2019;17(9):5812.

*Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fludioxonil in certain oilseeds* (Parere motivato sulla modifica dei vigenti livelli massimi di residui per il fludioxonil in alcuni semi oleaginosi), *EFSA Journal* 2020;18(1):5994.

*Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyraclostrobin in sweet corn* (Parere motivato sulla modifica del vigente livello massimo di residui per il piraclostrobin nel mais dolce), *EFSA Journal* 2019;17(10):5841.

*Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pyraclostrobin* (Parere motivato sulla valutazione dei dati di conferma in seguito a un riesame conformemente all'articolo 12 degli LMR per il piraclostrobin), *EFSA Journal* 2018;16(11):5472.

*Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for teflubenzuron* (Parere motivato sulla valutazione dei dati di conferma in seguito a un riesame conformemente all'articolo 12 degli LMR per il teflubenzurone), *EFSA Journal* 2018;16(10):5427.



- (12) L'approvazione della sostanza attiva azinfos metile è scaduta il 1° gennaio 2007 <sup>(3)</sup>. La sostanza attiva flufenoxuron non è stata approvata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 942/2011 della Commissione <sup>(4)</sup>. L'approvazione della sostanza attiva oxadiazon è scaduta il 31 dicembre 2018 <sup>(5)</sup>. La sostanza attiva fosalone non è stata approvata dalla decisione 2006/1010/CE della Commissione <sup>(6)</sup>. L'approvazione della sostanza attiva pece di tallolio è stata ritirata dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1125 della Commissione <sup>(7)</sup>. L'approvazione della sostanza attiva tallolio grezzo è stata ritirata dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1186 della Commissione <sup>(8)</sup>.
- (13) Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive sono state revocate. È pertanto opportuno sopprimere i vigenti LMR fissati per tali sostanze negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 conformemente all'articolo 17 del medesimo regolamento, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, fatta eccezione per l'LMR di flufenoxuron nel tè, che è sicuro per i consumatori <sup>(9)</sup> e soddisfa una domanda di tolleranza all'importazione presentata dal Giappone, e gli LMR di azinfos metile e fosalone nelle spezie che corrispondono ai limiti del Codex stabiliti sulla base dei dati di monitoraggio e la cui esposizione alimentare è estremamente bassa <sup>(10)</sup>. Per i repellenti: tallolio, è opportuno rimuovere la voce nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 ed elencare i valori standard per tale sostanza nell'allegato V conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento.
- (14) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea in merito alla necessità di adeguare alcuni LD. Tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, l'evoluzione tecnica permette di fissare LD inferiori. Per le sostanze attive i cui LMR dovrebbero essere ridotti all'LD pertinente è opportuno elencare i valori di base nell'allegato V conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (15) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
- (16) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (17) Al fine di consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti che sono stati ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori.
- (18) Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere previsto un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
- (19) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1335/2005 della Commissione, del 12 agosto 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 2076/2002 e le decisioni 2002/928/CE, 2004/129/CE, 2004/140/CE, 2004/247/CE e 2005/303/CE per quanto riguarda il periodo di tempo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e il mantenimento dell'impiego di alcune sostanze non iscritte nell'allegato I della suddetta direttiva (GU L 211 del 13.8.2005, pag. 6).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 942/2011 della Commissione, del 22 settembre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva flufenoxuron conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 246 del 23.9.2011, pag. 13).

<sup>(5)</sup> Direttiva 2008/69/CE della Commissione, del 1° luglio 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, imazaquin, lenacil, ossadiazon, picloram e piriprossifen (GU L 172 del 2.7.2008, pag. 9).

<sup>(6)</sup> Decisione 2006/1010/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, concernente la non iscrizione del fosalone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e il ritiro delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 127).

<sup>(7)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1125 della Commissione, del 22 giugno 2017, che revoca l'approvazione della sostanza attiva repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 163 del 24.6.2017, pag. 10).

<sup>(8)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1186 della Commissione, del 3 luglio 2017, che revoca l'approvazione della sostanza attiva repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 131).

<sup>(9)</sup> Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for flufenoxuron in tea (dried leaves and stalks, fermented of *Camellia sinensis*) [Parere motivato sulla modifica del vigente LMR per il flufenoxuron nel tè (foglie e steli essiccati, fermentati di *Camellia sinensis*)]. EFSA Scientific Report (2009); 267.

<sup>(10)</sup> [http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-51%252FREPORT%252FFinal%252520Report%252FREP19\\_PRE.pdf](http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-51%252FREPORT%252FFinal%252520Report%252FREP19_PRE.pdf). Report of the 51<sup>st</sup> session of the Codex Committee on Pesticide Residues (Relazione della 51<sup>a</sup> sessione del comitato Codex sui residui di antiparassitari). Allegato III. RAS di Macao, Repubblica popolare cinese, 8-13 aprile 2019.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati II, III, IV e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell'Unione o importati nell'Unione prima del 25 maggio 2021, fatta eccezione per il piraclostrobin nelle uve da tavola e i repellenti: talloio in tutti i prodotti.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 25 maggio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2020

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN



## ALLEGATO

Gli allegati II, III, IV e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

1) l'allegato II è così modificato:


a) le colonne relative ad azinfos metile, bentazone, dimetomorf, fludioxonil, piraclostrobin e teflubenzurone sono sostituite dalle seguenti:

## «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*)	Azinfos-metile (F)	Bentazone [Somma di bentazone, suoi sali e 6-idrossi bentazone (libero e coniugato) e 8-idrossi bentazone (libero e coniugato), espressa come bentazone (R)]	Dimetomorf (somma degli isomeri)	Fludioxonil (F) (R)	Piraclostrobin (F)	Teflubenzurone (F)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0100000	<b>FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO</b>	<b>0,01 (*)</b>	0,03 (*)				
0110000	<b>Agrumi</b>				10	2	0,5
0110010	Pompelmi			0,01 (*)			
0110020	Arance dolci			0,8			
0110030	Limoni			0,01 (*)			
0110040	Limette/lime			0,01 (*)			
0110050	Mandarini			0,01 (*)			
0110990	Altri (2)			0,01 (*)			
0120000	<b>Frutta a guscio</b>			0,02 (*)			0,02 (*)
0120010	Mandorle dolci				0,01 (*)	0,02 (*)	
0120020	Noci del Brasile				0,01 (*)	0,02 (*)	
0120030	Noci di anacardi				0,01 (*)	0,02 (*)	
0120040	Castagne e marroni				0,01 (*)	0,02 (*)	
0120050	Noci di cocco				0,01 (*)	0,02 (*)	
0120060	Nocciole				0,01 (*)	0,02 (*)	
0120070	Noci del Queensland				0,01 (*)	0,02 (*)	
0120080	Noci di pecàn				0,01 (*)	0,02 (*)	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0120090	Pinoli				0,01 (*)	0,02 (*)	
0120100	Pistacchi				0,2	1	
0120110	Noci comuni				0,01 (*)	0,02 (*)	
0120990	Altri (2)				0,01 (*)	0,02 (*)	
0130000	<b>Pomacee</b>			0,01 (*)	5	0,5	1
0130010	Mele						
0130020	Pere						
0130030	Cotogne						
0130040	Nespole						
0130050	Nespole del Giappone						
0130990	Altri (2)						
0140000	<b>Drupacee</b>			0,01 (*)			
0140010	Albicocche				5	1	0,01 (*)
0140020	Ciliege (dolci)				5	3	0,01 (*)
0140030	Pesche				10	0,3	0,01 (*)
0140040	Prugne				5	0,8	0,1 (*)
0140990	Altri (2)				0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0150000	<b>Bacche e piccola frutta</b>						
0151000	<b>a) Uve</b>			3			0,7
0151010	Uve da tavola				5	<b>0,3</b>	
0151020	Uve da vino				4	2	
0152000	<b>b) Fragole</b>			0,7	<b>4</b>	1,5	0,01 (*)
0153000	<b>c) Frutti di piante arbustive</b>			<b>0,01 (*)</b>	5		0,01 (*)
0153010	More di rovo					3	
0153020	More selvatiche					2	
0153030	Lamponi (rossi e gialli)					3	
0153990	Altri (2)					2	
0154000	<b>d) Altra piccola frutta e bacche</b>			0,01 (*)			0,01 (*)
0154010	Mirtilli				2	4	
0154020	Mirtilli giganti americani				2	3	
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)				3	3	
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)				2	3	
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)				0,01 (*)	3	
0154060	More di gelso (nero e bianco)				0,01 (*)	3	







(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0154070	Azzeruoli				0,01 (*)	3	
0154080	Bacche di sambuco				0,8	3	
0154990	Altri (2)				0,01 (*)	3	
0160000	<b>Frutta varia con</b>						
0161000	<b>a) Frutta con buccia commestibile</b>			0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0161010	Datteri						
0161020	Fichi						
0161030	Olive da tavola						
0161040	Kumquat						
0161050	Carambole						
0161060	Cachi						
0161070	Jambul/jambolan						
0161990	Altri (2)						
0162000	<b>b) Frutti piccoli con buccia non commestibile</b>			0,01 (*)			0,01 (*)
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)				15	0,02 (*)	
0162020	Litci				0,01 (*)	0,02 (*)	
0162030	Frutti della passione/maracuja				0,01 (*)	0,2	
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus				0,01 (*)	0,02 (*)	
0162050	Melastelle/cainette				0,01 (*)	0,02 (*)	
0162060	Cachi di Virginia				0,01 (*)	0,02 (*)	
0162990	Altri (2)				0,01 (*)	0,02 (*)	
0163000	<b>c) Frutti grandi con buccia non commestibile</b>						
0163010	Avocado			0,01 (*)	1,5	0,2	0,01 (*)
0163020	Banane			0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0163030	Manghi			0,01 (*)	2	0,6	0,01 (*)
0163040	Papaie			0,7	0,01 (*)	0,07	0,4
0163050	Melograni			0,01 (*)	3	0,02 (*)	0,01 (*)
0163060	Cerimolia/cherimolia			0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0163070	Guaiaive/guave			0,01 (*)	0,5	0,02 (*)	0,01 (*)
0163080	Ananas			0,01 (*)	7	0,3	0,01 (*)
0163090	Frutti dell'albero del pane			0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0163100	Durian			0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0163110	Anona/graviola/guanabana			0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0163990	Altri (2)			0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0200000	<b>ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI</b>						
0210000	<b>Ortaggi a radice e tubero</b>	<b>0,01 (*)</b>					
0211000	<b>a) Patate</b>		<b>0,15</b>	0,05	5	0,02 (*)	0,05
0212000	<b>b) Ortaggi a radice e tubero tropicali</b>		0,03 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)	0,01 (*)
0212010	Radici di cassava/manioca				0,01 (*)		
0212020	Patate dolci				10		
0212030	Ignami				10		
0212040	Maranta/arrow root				0,01 (*)		
0212990	Altri (2)				0,01 (*)		
0213000	<b>c) Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero</b>		0,03 (*)				0,01 (*)
0213010	Bietole			0,01 (*)	1	0,1	
0213020	Carote			0,01 (*)	1	0,5	
0213030	Sedano rapa			0,01 (*)	0,2	0,5	
0213040	Barbaforte/rafano/cren			0,01 (*)	1	0,3	
0213050	Topinambur			0,01 (*)	0,01 (*)	0,06	
0213060	Pastinaca			0,01 (*)	1	0,3	
0213070	Prezzemolo a grossa radice/ prezzemolo di Amburgo			0,01 (*)	1	0,1	
0213080	Ravanelli			1,5	0,3	0,5	
0213090	Salsefica			0,01 (*)	1	0,1	
0213100	Rutabaga			0,01 (*)	0,01 (*)	0,09	
0213110	Rape			0,01 (*)	0,01 (*)	0,09	
0213990	Altri (2)			0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	
0220000	<b>Ortaggi a bulbo</b>	<b>0,01 (*)</b>					0,01 (*)
0220010	Aglione		0,06	0,6	0,5	0,3	
0220020	Cipolle		0,1	0,6	0,5	1,5	
0220030	Scalogni		0,06	0,6	0,5	0,3	
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette		0,03 (*)	9	5	1,5	
0220990	Altri (2)		0,03 (*)	0,15	0,5	0,02 (*)	
0230000	<b>Ortaggi a frutto</b>	<b>0,01 (*)</b>					
0231000	<b>a) Solanacee e malvacee</b>		0,03 (*)	1			1,5
0231010	Pomodori				3	0,3	
0231020	Peperoni				1	0,5	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0231030	Melanzane				0,4	0,3	
0231040	Gombi				0,01 (*)	0,02 (*)	
0231990	Altri (2)				0,01 (*)	0,02 (*)	
0232000	<b>b) Cucurbitacee con buccia commestibile</b>		0,03 (*)	0,5	0,4	0,5	
0232010	Cetrioli						0,5
0232020	Cetriolini						1,5
0232030	Zucchine						0,5
0232990	Altri (2)						0,5
0233000	<b>c) Cucurbitacee con buccia non commestibile</b>		0,03 (*)	0,5	0,3	0,5	
0233010	Meloni						0,3
0233020	Zucche						0,01 (*)
0233030	Cocomeri/angurie						0,01 (*)
0233990	Altri (2)						0,01 (*)
0234000	<b>d) Mais dolce</b>		0,3	0,01 (*)	0,01 (*)	<b>0,04</b>	0,01 (*)
0239000	<b>e) Altri ortaggi a frutto</b>		0,03 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0240000	<b>Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)</b>	<b>0,01 (*)</b>	0,03 (*)				
0241000	<b>a) Cavoli a infiorescenza</b>					0,5	0,01 (*)
0241010	Cavoli broccoli			5	0,7		
0241020	Cavolfiori			0,6	0,01 (*)		
0241990	Altri (2)			0,6	0,01 (*)		
0242000	<b>b) Cavoli a testa</b>						
0242010	Cavoletti di Bruxelles			0,01 (*)	0,01 (*)	0,3	0,5
0242020	Cavoli cappucci			6	2	0,4	0,2
0242990	Altri (2)			0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0243000	<b>c) Cavoli a foglia</b>			3		1,5	0,01 (*)
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai				10		
0243020	Cavoli ricci				0,01 (*)		
0243990	Altri (2)				0,01 (*)		
0244000	<b>d) Cavoli rapa</b>			0,02	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0250000	<b>Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili</b>						
0251000	<b>a) Lattughe e insalate</b>	<b>0,01 (*)</b>	0,03 (*)				0,01 (*)
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella			10	20	10	
0251020	Lattughe			15	40	2	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe			6	20	0,4	
0251040	Crescione e altri germogli e gemme			10	20	10	
0251050	Barbarea			10	20	10	
0251060	Rucola			10	20	10	
0251070	Senape juncea			10	20	10	
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)			10	20	10	
0251990	Altri (2)			10	20	10	
0252000	<b>b) Foglie di spinaci e simili</b>	<b>0,01 (*)</b>	0,03 (*)				0,01 (*)
0252010	Spinaci			30	30	0,6	
0252020	Portulaca/porcellana			4	20	0,02 (*)	
0252030	Bietole da foglia e da costa			4	20	1,5	
0252990	Altri (2)			4	20	0,02 (*)	
0253000	<b>c) Foglie di vite e foglie di specie simili</b>	<b>0,01 (*)</b>	0,03 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0254000	<b>d) Crescione acquatico</b>	<b>0,01 (*)</b>	0,03 (*)	0,01 (*)	10	0,02 (*)	0,01 (*)
0255000	<b>e) Cicoria Witloof/cicoria belga</b>	<b>0,01 (*)</b>	0,03 (*)	0,05	0,02	0,09	0,01 (*)
0256000	<b>f) Erbe fresche e fiori commestibili</b>	<b>0,02 (*)</b>	10	10	20	2	0,02 (*)
0256010	Cerfoglio						
0256020	Erba cipollina						
0256030	Foglie di sedano						
0256040	Prezzemolo						
0256050	Salvia						
0256060	Rosmarino						
0256070	Timo						
0256080	Basilico e fiori commestibili						
0256090	Foglie di alloro/lauro						
0256100	Dragoncello						
0256990	Altri (2)						
0260000	<b>Legumi</b>	<b>0,01 (*)</b>					0,01 (*)
0260010	Fagioli (con baccello)		0,3	0,01 (*)	1	0,6	
0260020	Fagioli (senza baccello)		0,05	0,04	0,4	0,3	
0260030	Piselli (con baccello)		0,3	0,01 (*)	1	0,6	
0260040	Piselli (senza baccello)		0,05	0,15	0,3	0,15	
0260050	Lenticchie		0,05	0,01 (*)	0,05	0,02 (*)	
0260990	Altri (2)		0,03 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0270000	<b>Ortaggi a stelo</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,03 (*)</b>				0,01 (*)
0270010	Asparagi			0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	
0270020	Cardi			0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	
0270030	Sedani			1,5	1,5	1,5	
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze			0,01 (*)	1,5	1,5	
0270050	Carciofi			2	0,01 (*)	3	
0270060	Porri			1,5	0,01 (*)	0,8	
0270070	Rabarbaro			0,01 (*)	<b>0,7</b>	0,02 (*)	
0270080	Germogli di bambù			0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	
0270090	Cuori di palma			0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	
0270990	Altri (2)			0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	
0280000	<b>Funghi, muschi e licheni</b>	<b>0,01 (*)</b>	0,03 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0280010	Funghi coltivati						
0280020	Funghi selvatici						
0280990	Muschi e licheni						
0290000	<b>Alghe e organismi procarioti</b>	<b>0,01 (*)</b>	0,03 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0300000	<b>LEGUMI SECCHI</b>	<b>0,01 (*)</b>		0,01 (*)			0,01 (*)
0300010	Fagioli		0,1		0,5	0,3	
0300020	Lenticchie		0,03 (*)		0,4	0,5	
0300030	Piselli		1		0,4	0,3	
0300040	Lupini/semi di lupini		0,03 (*)		0,4	0,05	
0300990	Altri (2)		0,03 (*)		0,4	0,3	
0400000	<b>SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI</b>	<b>0,01 (*)</b>		0,02 (*)			
0401000	<b>Semi oleaginosi</b>						
0401010	Semi di lino		0,2		<b>0,3</b>	0,2	0,02 (*)
0401020	Semi di arachide		0,05		0,01 (*)	0,04	0,02 (*)
0401030	Semi di papavero		<b>0,2</b>		0,01 (*)	0,2	0,02 (*)
0401040	Semi di sesamo		0,03 (*)		<b>0,3</b>	0,2	0,02 (*)
0401050	Semi di girasole		0,03 (*)		0,01 (*)	0,3	0,3
0401060	Semi di colza		0,03 (*)		<b>0,3</b>	0,2	0,02 (*)
0401070	Semi di soia		<b>0,2</b>		0,2	0,2	0,05
0401080	Semi di senape		0,03 (*)		<b>0,3</b>	0,2	0,02 (*)
0401090	Semi di cotone		0,03 (*)		0,01 (*)	0,3	0,02 (*)
0401100	Semi di zucca		0,03 (*)		0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0401110	Semi di cartamo		0,03 (*)		0,01 (*)	0,2	0,02 (*)
0401120	Semi di borragine		0,03 (*)		<b>0,3</b>	0,2	0,02 (*)
0401130	Semi di camelina/dorella		0,03 (*)		<b>0,3</b>	0,2	0,02 (*)
0401140	Semi di canapa		0,03 (*)		<b>0,3</b>	0,02 (*)	0,02 (*)
0401150	Semi di ricino		0,03 (*)		0,01 (*)	0,2	0,02 (*)



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0401990	Altri (2)		0,03 (*)		0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0402000	<b>Frutti oleaginosi</b>		0,03 (*)		0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0402010	Olive da olio						
0402020	Semi di palma						
0402030	Frutti di palma						
0402040	Capoc						
0402990	Altri (2)						
0500000	<b>CEREALI</b>	<b>0,01 (*)</b>		0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)
0500010	Orzo		0,1			1	
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali		0,03 (*)			0,02 (*)	
0500030	Mais/granturco		0,2			0,02 (*)	
0500040	Miglio		0,08			0,02 (*)	
0500050	Avena		0,1			1	
0500060	Riso		0,1			0,09	
0500070	Segale		0,1			0,2	
0500080	Sorgo		0,1			0,5	
0500090	Frumento		0,1			0,2	
0500990	Altri (2)		0,03 (*)			0,02 (*)	
0600000	<b>TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE</b>	<b>0,05 (*)</b>		0,05 (*)			
0610000	<b>Tè</b>		0,1 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0620000	<b>Chicchi di caffè</b>		0,1 (*)		0,05 (*)	0,3	0,3
0630000	<b>Infusioni di erbe da</b>					0,1 (*)	0,05 (*)
0631000	<b>a) Fiori</b>		0,1 (*)		0,05 (*)		
0631010	Camomilla						
0631020	Ibisco/rosella						
0631030	Rosa						
0631040	Gelsomino						
0631050	Tiglio						
0631990	Altri (2)						
0632000	<b>b) Foglie ed erbe</b>		<b>0,3 (*)</b>		0,05 (*)		
0632010	Fragola						
0632020	Rooibos						
0632030	Mate						
0632990	Altri (2)						
0633000	<b>c) Radici</b>		0,1 (*)				
0633010	Valeriana				1		
0633020	Ginseng				4		



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0633990	Altri (2)				1		
0639000	<b>d) Altre parti della pianta</b>		0,1 (*)		0,05 (*)		
0640000	<b>Semi di cacao</b>		0,1 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0650000	<b>Carrube/pane di san Giovanni</b>		0,1 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0700000	<b>LUPPOLO</b>	<b>0,05 (*)</b>	0,1 (*)	80	0,05 (*)	15	0,05 (*)
0800000	<b>SPEZIE</b>						
0810000	<b>Semi</b>	<b>0,5</b>	0,1 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0810010	Anice verde			30			
0810020	Grano nero/cumino nero			30			
0810030	Sedano			30			
0810040	Coriandolo			30			
0810050	Cumino			30			
0810060	Aneto			30			
0810070	Finocchio			30			
0810080	Fieno greco			30			
0810090	Noce moscata			0,05 (*)			
0810990	Altri (2)			30			
0820000	<b>Frutta</b>	<b>0,5</b>	0,1 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato			0,05 (*)			
0820020	Pepe di Sichuan			0,05 (*)			
0820030	Carvi			30			
0820040	Cardamomo			0,05 (*)			
0820050	Bacche di ginepro			0,05 (*)			
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)			0,05 (*)			
0820070	Vaniglia			0,05 (*)			
0820080	Tamarindo			0,05 (*)			
0820990	Altri (2)			0,05 (*)			
0830000	<b>Spezie da corteccia</b>	<b>0,5</b>	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0830010	Cannella						
0830990	Altri (2)						
0840000	<b>Spezie da radici e rizomi</b>						
0840010	Liquirizia	<b>0,5</b>	0,1 (*)	0,05 (*)	1	0,1 (*)	0,05 (*)
0840020	Zenzero (10)						
0840030	Curcuma	<b>0,5</b>	0,1 (*)	0,05 (*)	1	0,1 (*)	0,05 (*)
0840040	Barbaforte/rafano/cren (11)						
0840990	Altri (2)	<b>0,5</b>	0,1 (*)	0,05 (*)	1	0,1 (*)	0,05 (*)
0850000	<b>Spezie da boccioli</b>	<b>0,5</b>	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0850010	Chiodi di garofano						
0850020	Capperi						



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0850990	Altri (2)						
0860000	<b>Spezie da pistilli di fiori</b>	<b>0,5</b>	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0860010	Zafferano						
0860990	Altri (2)						
0870000	<b>Spezie da arilli</b>	<b>0,5</b>	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0870010	Macis						
0870990	Altri (2)						
0900000	<b>PIANTE DA ZUCCHERO</b>	<b>0,01 (*)</b>	0,03 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)
0900010	Barbabietole da zucchero					0,2	
0900020	Canne da zucchero					<b>0,08</b>	
0900030	Radici di cicoria					0,08	
0900990	Altri (2)					0,02 (*)	
1000000	<b>PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI</b>						
1010000	<b>Prodotti ottenuti da</b>	0,01 (*)		0,01 (*)		0,05 (*)	<b>0,01 (*)</b>
1011000	<b>a) Suini</b>						
1011010	Muscolo		<b>0,02 (*)</b>		<b>0,02</b>		
1011020	Grasso		<b>0,02 (*)</b>		<b>0,02</b>		
1011030	Fegato		<b>0,02 (*)</b>		<b>0,1</b>		
1011040	Rene		<b>0,02</b>		<b>0,1</b>		
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		<b>0,02</b>		<b>0,1</b>		
1011990	Altri (2)		<b>0,02</b>		<b>0,02</b>		
1012000	<b>b) Bovini</b>						
1012010	Muscolo		<b>0,02 (*)</b>		<b>0,02</b>		
1012020	Grasso		<b>0,03</b>		<b>0,02</b>		
1012030	Fegato		<b>0,03</b>		<b>0,1</b>		
1012040	Rene		<b>0,15</b>		<b>0,1</b>		
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		<b>0,15</b>		<b>0,1</b>		
1012990	Altri (2)		<b>0,15</b>		<b>0,02</b>		
1013000	<b>c) Ovini</b>						
1013010	Muscolo		<b>0,02 (*)</b>		<b>0,02</b>		
1013020	Grasso		<b>0,03</b>		<b>0,02</b>		
1013030	Fegato		<b>0,04</b>		<b>0,1</b>		
1013040	Rene		<b>0,15</b>		<b>0,1</b>		
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		<b>0,15</b>		<b>0,1</b>		





(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1013990	Altri (2)		<b>0,15</b>		<b>0,02</b>		
1014000	<b>d) Caprini</b>						
1014010	Muscolo		<b>0,02 (*)</b>		<b>0,02</b>		
1014020	Grasso		<b>0,03</b>		<b>0,02</b>		
1014030	Fegato		<b>0,05</b>		<b>0,1</b>		
1014040	Rene		<b>0,15</b>		<b>0,1</b>		
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		<b>0,15</b>		<b>0,1</b>		
1014990	Altri (2)		<b>0,15</b>		<b>0,02</b>		
1015000	<b>e) Equidi</b>						
1015010	Muscolo		<b>0,02 (*)</b>		<b>0,02</b>		
1015020	Grasso		<b>0,03</b>		<b>0,02</b>		
1015030	Fegato		<b>0,05</b>		<b>0,1</b>		
1015040	Rene		<b>0,15</b>		<b>0,1</b>		
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		<b>0,15</b>		<b>0,1</b>		
1015990	Altri (2)		<b>0,15</b>		<b>0,02</b>		
1016000	<b>f) Pollame</b>		0,02 (*)				
1016010	Muscolo				0,01 (*)		
1016020	Grasso				<b>0,01 (*)</b>		
1016030	Fegato				<b>0,1</b>		
1016040	Rene				<b>0,1</b>		
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)				<b>0,1</b>		
1016990	Altri (2)				<b>0,01 (*)</b>		
1017000	<b>g) Altri animali terrestri d'allevamento</b>						
1017010	Muscolo		<b>0,02 (*)</b>		<b>0,02</b>		
1017020	Grasso		<b>0,03</b>		<b>0,02</b>		
1017030	Fegato		<b>0,05</b>		<b>0,1</b>		
1017040	Rene		<b>0,15</b>		<b>0,1</b>		
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		<b>0,15</b>		<b>0,1</b>		
1017990	Altri (2)		<b>0,15</b>		<b>0,02</b>		
1020000	<b>Latte</b>	0,01 (*)		0,01 (*)	0,04	0,01 (*)	<b>0,01 (*)</b>
1020010	Bovini		<b>0,02 (*)</b>				
1020020	Ovini		<b>0,03</b>				
1020030	Caprini		<b>0,03</b>				



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1020040	Equini		<b>0,03</b>				
1020990	Altri (2)		<b>0,03</b>				
1030000	<b>Uova di volatili</b>	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	<b>0,02</b>	0,05 (*)	<b>0,01 (*)</b>
1030010	Galline						
1030020	Anatre						
1030030	Oche						
1030040	Quaglie						
1030990	Altri (2)						
1040000	<b>Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)</b>	<b>0,05 (*)</b>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
1050000	<b>Anfibi e rettili</b>	<b>0,01 (*)</b>	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	<b>0,01 (*)</b>
1060000	<b>Animali invertebrati terrestri</b>	<b>0,01 (*)</b>	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	<b>0,01 (*)</b>
1070000	<b>Animali vertebrati terrestri selvatici</b>	<b>0,01 (*)</b>	0,02 (*)	0,01 (*)	0,02	0,05 (*)	<b>0,01 (*)</b>
1100000	<b>PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)</b>						
1200000	<b>PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)</b>						
1300000	<b>PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)</b>						

(\*) Limite di determinazione analitica

(†) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(F) = Liposolubile

**Bentazone [Somma di bentazone, suoi sali e 6-idrossi bentazone (libero e coniugato) e 8-idrossi bentazone (libero e coniugato), espressa come bentazone (R)]**


(R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

Bentazone - codici da 1010000 a 1070000, eccetto 1040000: somma di bentazone, suoi sali e 6-idrossi bentazone (libero e coniugato), espressa come bentazone

**Fludioxonil (F) (R)**

(R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:


fludioxonil - codice 1000000 eccetto 1040000: somma di fludioxonil e dei suoi metaboliti ossidati al metabolita 2,2-difluoro-benzo[1,3]diossol-4 acido carbossilico, espressa come fludioxonil»




b) sono aggiunte le seguenti colonne relative a flufenoxuron e fosalone:

**Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari**


Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a) (1)	Flufenoxuron (F)	Fosalone
(1)	(2)	(3)	(4)
0100000	<b>FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO</b>	<b>0,01 (*)</b>	
0110000	<b>Agrumi</b>		0,01 (*)
0110010	Pompelmi		
0110020	Arance dolci		
0110030	Limoni		
0110040	Limette/lime		
0110050	Mandarini		
0110990	Altri (2)		
0120000	<b>Frutta a guscio</b>		<b>0,02 (*)</b>
0120010	Mandorle dolci		
0120020	Noci del Brasile		
0120030	Noci di anacardi		
0120040	Castagne e marroni		
0120050	Noci di cocco		
0120060	Nocciole		
0120070	Noci del Queensland		
0120080	Noci di pecan		
0120090	Pinoli		
0120100	Pistacchi		
0120110	Noci comuni		
0120990	Altri (2)		
0130000	<b>Pomacee</b>		0,01 (*)
0130010	Mele		
0130020	Pere		
0130030	Cotogne		
0130040	Nespole		
0130050	Nespole del Giappone		
0130990	Altri (2)		



(1)	(2)	(3)	(4)
0140000	<b>Drupacee</b>		<b>0,01 (*)</b>
0140010	Albicocche		
0140020	Ciliege (dolci)		
0140030	Pesche		
0140040	Prugne		
0140990	Altri (2)		
0150000	<b>Bacche e piccola frutta</b>		<b>0,01 (*)</b>
0151000	<b>a) Uve</b>		
0151010	Uve da tavola		
0151020	Uve da vino		
0152000	<b>b) Fragole</b>		
0153000	<b>c) Frutti di piante arbustive</b>		
0153010	More di rovo		
0153020	More selvatiche		
0153030	Lamponi (rossi e gialli)		
0153990	Altri (2)		
0154000	<b>d) Altra piccola frutta e bacche</b>		
0154010	Mirtilli		
0154020	Mirtilli giganti americani		
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)		
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)		
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)		
0154060	More di gelso (nero e bianco)		
0154070	Azzeruoli		
0154080	Bacche di sambuco		
0154990	Altri (2)		
0160000	<b>Frutta varia con</b>		<b>0,01 (*)</b>
0161000	<b>a) Frutta con buccia commestibile</b>		
0161010	Datteri		
0161020	Fichi		
0161030	Olive da tavola		
0161040	Kumquat		
0161050	Carambole		
0161060	Cachi		
0161070	Jambul/jambolan		
0161990	Altri (2)		




(1)	(2)	(3)	(4)
0162000	<b>b) Frutti piccoli con buccia non commestibile</b>		
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)		
0162020	Litci		
0162030	Frutti della passione/maracuja		
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus		
0162050	Melastelle/cainette		
0162060	Cachi di Virginia		
0162990	Altri (2)		
0163000	<b>c) Frutti grandi con buccia non commestibile</b>		
0163010	Avocado		
0163020	Banane		
0163030	Manghi		
0163040	Papaie		
0163050	Melograni		
0163060	Cerimolia/cherimolia		
0163070	Guaiave/guave		
0163080	Ananas		
0163090	Frutti dell'albero del pane		
0163100	Durian		
0163110	Anona/graviola/guanabana		
0163990	Altri (2)		
0200000	<b>ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI</b>		
0210000	<b>Ortaggi a radice e tubero</b>	<b>0,01 (*)</b>	0,01 (*)
0211000	<b>a) Patate</b>		
0212000	<b>b) Ortaggi a radice e tubero tropicali</b>		
0212010	Radici di cassava/manioca		
0212020	Patate dolci		
0212030	Ignami		
0212040	Maranta/arrow root		
0212990	Altri (2)		
0213000	<b>c) Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero</b>		
0213010	Bietole		
0213020	Carote		
0213030	Sedano rapa		
0213040	Barbaforte/rafano/cren		
0213050	Topinambur		




(1)	(2)	(3)	(4)
0213060	Pastinaca		
0213070	Prezzemolo a grossa radice/ prezzemolo di Amburgo		
0213080	Ravanelli		
0213090	Salsefrica		
0213100	Rutabaga		
0213110	Rape		
0213990	Altri (2)		
0220000	<b>Ortaggi a bulbo</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0220010	Aglio		
0220020	Cipolle		
0220030	Scalogni		
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette		
0220990	Altri (2)		
0230000	<b>Ortaggi a frutto</b>	<b>0,01 (*)</b>	0,01 (*)
0231000	<b>a) Solanacee e malvacee</b>		
0231010	Pomodori		
0231020	Peperoni		
0231030	Melanzane		
0231040	Gombi		
0231990	Altri (2)		
0232000	<b>b) Cucurbitacee con buccia commestibile</b>		
0232010	Cetrioli		
0232020	Cetriolini		
0232030	Zucchine		
0232990	Altri (2)		
0233000	<b>c) Cucurbitacee con buccia non commestibile</b>		
0233010	Meloni		
0233020	Zucche		
0233030	Cocomeri/angurie		
0233990	Altri (2)		
0234000	<b>d) Mais dolce</b>		
0239000	<b>e) Altri ortaggi a frutto</b>		
0240000	<b>Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)</b>	<b>0,01 (*)</b>	0,01 (*)
0241000	<b>a) Cavoli a infiorescenza</b>		
0241010	Cavoli broccoli		
0241020	Cavolfiori		
0241990	Altri (2)		



(1)	(2)	(3)	(4)
0242000	<b>b) Cavoli a testa</b>		
0242010	Cavoletti di Bruxelles		
0242020	Cavoli cappucci		
0242990	Altri (2)		
0243000	<b>c) Cavoli a foglia</b>		
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai		
0243020	Cavoli ricci		
0243990	Altri (2)		
0244000	<b>d) Cavoli rapa</b>		
0250000	<b>Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili</b>		
0251000	<b>a) Lattughe e insalate</b>	<b>0,01 (*)</b>	0,01 (*)
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella		
0251020	Lattughe		
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe		
0251040	Crescione e altri germogli e gemme		
0251050	Barbarea		
0251060	Rucola		
0251070	Senape juncea		
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)		
0251990	Altri (2)		
0252000	<b>b) Foglie di spinaci e simili</b>	<b>0,01 (*)</b>	0,01 (*)
0252010	Spinaci		
0252020	Portulaca/porcellana		
0252030	Bietole da foglia e da costa		
0252990	Altri (2)		
0253000	<b>c) Foglie di vite e foglie di specie simili</b>	<b>0,01 (*)</b>	0,01 (*)
0254000	<b>d) Crescione acquatico</b>	<b>0,01 (*)</b>	0,01 (*)
0255000	<b>e) Cicoria Witloof/cicoria belga</b>	<b>0,01 (*)</b>	0,01 (*)
0256000	<b>f) Erbe fresche e fiori commestibili</b>	<b>0,02 (*)</b>	0,02 (*)
0256010	Cerfoglio		
0256020	Erba cipollina		
0256030	Foglie di sedano		
0256040	Prezzemolo		
0256050	Salvia		
0256060	Rosmarino		



(1)	(2)	(3)	(4)
0256070	Timo		
0256080	Basilico e fiori commestibili		
0256090	Foglie di alloro/lauro		
0256100	Dragoncello		
0256990	Altri (2)		
0260000	<b>Legumi</b>	<b>0,01 (*)</b>	0,01 (*)
0260010	Fagioli (con baccello)		
0260020	Fagioli (senza baccello)		
0260030	Piselli (con baccello)		
0260040	Piselli (senza baccello)		
0260050	Lenticchie		
0260990	Altri (2)		
0270000	<b>Ortaggi a stelo</b>	<b>0,01 (*)</b>	0,01 (*)
0270010	Asparagi		
0270020	Cardi		
0270030	Sedani		
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze		
0270050	Carciofi		
0270060	Porri		
0270070	Rabarbaro		
0270080	Germogli di bambù		
0270090	Cuori di palma		
0270990	Altri (2)		
0280000	<b>Funghi, muschi e licheni</b>	<b>0,01 (*)</b>	0,01 (*)
0280010	Funghi coltivati		
0280020	Funghi selvatici		
0280990	Muschi e licheni		
0290000	<b>Alghe e organismi procarioti</b>	<b>0,01 (*)</b>	0,01 (*)
0300000	<b>LEGUMI SECCHI</b>	<b>0,01 (*)</b>	0,01 (*)
0300010	Fagioli		
0300020	Lenticchie		
0300030	Piselli		
0300040	Lupini/semi di lupini		
0300990	Altri (2)		





(1)	(2)	(3)	(4)
0400000	<b>SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI</b>	<b>0,01 (*)</b>	0,02 (*)
0401000	<b>Semi oleaginosi</b>		
0401010	Semi di lino		
0401020	Semi di arachide		
0401030	Semi di papavero		
0401040	Semi di sesamo		
0401050	Semi di girasole		
0401060	Semi di colza		
0401070	Semi di soia		
0401080	Semi di senape		
0401090	Semi di cotone		
0401100	Semi di zucca		
0401110	Semi di cartamo		
0401120	Semi di borragine		
0401130	Semi di camelina/dorella		
0401140	Semi di canapa		
0401150	Semi di ricino		
0401990	Altri (2)		
0402000	<b>Frutti oleaginosi</b>		
0402010	Olive da olio		
0402020	Semi di palma		
0402030	Frutti di palma		
0402040	Capoc		
0402990	Altri (2)		
0500000	<b>CEREALI</b>	<b>0,01 (*)</b>	0,01 (*)
0500010	Orzo		
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali		
0500030	Mais/granturco		
0500040	Miglio		
0500050	Avena		
0500060	Riso		
0500070	Segale		
0500080	Sorgo		
0500090	Frumento		
0500990	Altri (2)		




(1)	(2)	(3)	(4)
0600000	<b>TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE</b>		0,05 (*)
0610000	<b>Tè</b>	15	
0620000	<b>Chicchi di caffè</b>	0,05 (*)	
0630000	<b>Infusioni di erbe da</b>	0,05 (*)	
0631000	<b>a) Fiori</b>		
0631010	Camomilla		
0631020	Ibisco/rosella		
0631030	Rosa		
0631040	Gelsomino		
0631050	Tiglio		
0631990	Altri (2)		
0632000	<b>b) Foglie ed erbe</b>		
0632010	Fragola		
0632020	Rooibos		
0632030	Mate		
0632990	Altri (2)		
0633000	<b>c) Radici</b>		
0633010	Valeriana		
0633020	Ginseng		
0633990	Altri (2)		
0639000	<b>d) Altre parti della pianta</b>		
0640000	<b>Semi di cacao</b>	0,05 (*)	
0650000	<b>Carrube/pane di san Giovanni</b>	0,05 (*)	
0700000	<b>LUPPOLO</b>	0,05 (*)	0,05 (*)
0800000	<b>SPEZIE</b>		
0810000	<b>Semi</b>	0,05 (*)	2
0810010	Anice verde		
0810020	Grano nero/cumino nero		
0810030	Sedano		
0810040	Coriandolo		
0810050	Cumino		
0810060	Aneto		
0810070	Finocchio		
0810080	Fieno greco		
0810090	Noce moscata		
0810990	Altri (2)		



(1)	(2)	(3)	(4)
0820000	<b>Frutta</b>	0,05 (*)	2
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato		
0820020	Pepe di Sichuan		
0820030	Carvi		
0820040	Cardamomo		
0820050	Bacche di ginepro		
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)		
0820070	Vaniglia		
0820080	Tamarindo		
0820990	Altri (2)		
0830000	<b>Spezie da corteccia</b>	0,05 (*)	0,05 (*)
0830010	Cannella		
0830990	Altri (2)		
0840000	<b>Spezie da radici e rizomi</b>		
0840010	Liquirizia	0,05 (*)	3
0840020	Zenzero (10)		
0840030	Curcuma	0,05 (*)	3
0840040	Barbaforte/rafano/cren (11)		
0840990	Altri (2)	0,05 (*)	3
0850000	<b>Spezie da boccioli</b>	0,05 (*)	0,05 (*)
0850010	Chiodi di garofano		
0850020	Capperi		
0850990	Altri (2)		
0860000	<b>Spezie da pistilli di fiori</b>	0,05 (*)	0,05 (*)
0860010	Zafferano		
0860990	Altri (2)		
0870000	<b>Spezie da arilli</b>	0,05 (*)	0,05 (*)
0870010	Macis		
0870990	Altri (2)		
0900000	<b>PIANTE DA ZUCCHERO</b>	<b>0,01 (*)</b>	0,01 (*)
0900010	Barbabietole da zucchero		
0900020	Canne da zucchero		
0900030	Radici di cicoria		
0900990	Altri (2)		
1000000	<b>PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI</b>		
1010000	<b>Prodotti ottenuti da</b>	<b>0,02 (*)</b>	0,01 (*)
1011000	<b>a) Suini</b>		
1011010	Muscolo		
1011020	Grasso		



(1)	(2)	(3)	(4)
1011030	Fegato		
1011040	Rene		
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		
1011990	Altri (2)		
1012000	<b>b) Bovini</b>		
1012010	Muscolo		
1012020	Grasso		
1012030	Fegato		
1012040	Rene		
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		
1012990	Altri (2)		
1013000	<b>c) Ovini</b>		
1013010	Muscolo		
1013020	Grasso		
1013030	Fegato		
1013040	Rene		
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		
1013990	Altri (2)		
1014000	<b>d) Caprini</b>		
1014010	Muscolo		
1014020	Grasso		
1014030	Fegato		
1014040	Rene		
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		
1014990	Altri (2)		
1015000	<b>e) Equidi</b>		
1015010	Muscolo		
1015020	Grasso		
1015030	Fegato		
1015040	Rene		
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		
1015990	Altri (2)		
1016000	<b>f) Pollame</b>		
1016010	Muscolo		
1016020	Grasso		
1016030	Fegato		
1016040	Rene		
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		
1016990	Altri (2)		



(1)	(2)	(3)	(4)
1017000	<b>g) Altri animali terrestri d'allevamento</b>		
1017010	Muscolo		
1017020	Grasso		
1017030	Fegato		
1017040	Rene		
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		
1017990	Altri (2)		
1020000	<b>Latte</b>	<b>0,01 (*)</b>	0,01 (*)
1020010	Bovini		
1020020	Ovini		
1020030	Caprini		
1020040	Equini		
1020990	Altri (2)		
1030000	<b>Uova di volatili</b>	<b>0,01 (*)</b>	0,01 (*)
1030010	Galline		
1030020	Anatre		
1030030	Oche		
1030040	Quaglie		
1030990	Altri (2)		
1040000	<b>Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)</b>	<b>0,05 (*)</b>	<b>0,05 (*)</b>
1050000	<b>Anfibi e rettili</b>	<b>0,02 (*)</b>	0,01 (*)
1060000	<b>Animali invertebrati terrestri</b>	<b>0,02 (*)</b>	0,01 (*)
1070000	<b>Animali vertebrati terrestri selvatici</b>	<b>0,02 (*)</b>	0,01 (*)
1100000	<b>PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)</b>		
1200000	<b>PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)</b>		
1300000	<b>PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)</b>		

(\*) Limite di determinazione analitica

(²) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR fare riferimento all'allegato I.

(F) = «Liposolubile»



- 2) l'allegato III è così modificato:
- nella parte A, le colonne relative a flufenoxuron, oxadiazon e fosalone sono soppresse;
  - nella parte B, la colonna relativa ad azinfos metile è soppresa;
- 3) nell'allegato IV la voce relativa a «repellenti: tallolio» è soppresa;
- 4) nell'allegato V sono aggiunte le seguenti colonne relative a oxadiazon e «repellenti: tallolio»:

**«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari**


Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a) <sup>(1)</sup>	Oxadiazon	Repellenti: tallolio
(1)	(2)	(3)	(4)
0100000	<b>FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO</b>	<b>0,01</b> (*)	<b>0,01</b>
0110000	<b>Agrumi</b>		
0110010	Pompelmi		
0110020	Arance dolci		
0110030	Limoni		
0110040	Limette/lime		
0110050	Mandarini		
0110990	Altri (2)		
0120000	<b>Frutta a guscio</b>		
0120010	Mandorle dolci		
0120020	Noci del Brasile		
0120030	Noci di anacardi		
0120040	Castagne e marroni		
0120050	Noci di cocco		
0120060	Nocciole		
0120070	Noci del Queensland		
0120080	Noci di pecan		
0120090	Pinoli		
0120100	Pistacchi		
0120110	Noci comuni		
0120990	Altri (2)		
0130000	<b>Pomacee</b>		
0130010	Mele		
0130020	Pere		
0130030	Cotogne		
0130040	Nespole		
0130050	Nespole del Giappone		
0130990	Altri (2)		



(1)	(2)	(3)	(4)
0140000	<b>Drupacee</b>		
0140010	Albicocche		
0140020	Ciliege (dolci)		
0140030	Pesche		
0140040	Prugne		
0140990	Altri (2)		
0150000	<b>Bacche e piccola frutta</b>		
0151000	<b>a) Uve</b>		
0151010	Uve da tavola		
0151020	Uve da vino		
0152000	<b>b) Fragole</b>		
0153000	<b>c) Frutti di piante arbustive</b>		
0153010	More di rovo		
0153020	More selvatiche		
0153030	Lamponi (rossi e gialli)		
0153990	Altri (2)		
0154000	<b>d) Altra piccola frutta e bacche</b>		
0154010	Mirtilli		
0154020	Mirtilli giganti americani		
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)		
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)		
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)		
0154060	More di gelso (nero e bianco)		
0154070	Azzeruoli		
0154080	Bacche di sambuco		
0154990	Altri (2)		
0160000	<b>Frutta varia con</b>		
0161000	<b>a) Frutta con buccia commestibile</b>		
0161010	Datteri		
0161020	Fichi		
0161030	Olive da tavola		
0161040	Kumquat		
0161050	Carambole		
0161060	Cachi		
0161070	Jambul/jambolan		
0161990	Altri (2)		




(1)	(2)	(3)	(4)
0162000	<b>b) Frutti piccoli con buccia non commestibile</b>		
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)		
0162020	Litci		
0162030	Frutti della passione/maracuja		
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus		
0162050	Melastelle/cainette		
0162060	Cachi di Virginia		
0162990	Altri (2)		
0163000	<b>c) Frutti grandi con buccia non commestibile</b>		
0163010	Avocado		
0163020	Banane		
0163030	Manghi		
0163040	Papaie		
0163050	Melograni		
0163060	Cerimolia/cherimolia		
0163070	Guaiave/guave		
0163080	Ananas		
0163090	Frutti dell'albero del pane		
0163100	Durian		
0163110	Anona/graviola/guanabana		
0163990	Altri (2)		
0200000	<b>ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI</b>		<b>0,01</b>
0210000	<b>Ortaggi a radice e tubero</b>	<b>0,01 (*)</b>	
0211000	<b>a) Patate</b>		
0212000	<b>b) Ortaggi a radice e tubero tropicali</b>		
0212010	Radici di cassava/manioca		
0212020	Patate dolci		
0212030	Ignami		
0212040	Maranta/arrow root		
0212990	Altri (2)		
0213000	<b>c) Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero</b>		
0213010	Bietole		
0213020	Carote		
0213030	Sedano rapa		
0213040	Barbaforte/rafano/cren		
0213050	Topinambur		
0213060	Pastinaca		
0213070	Prezzemolo a grossa radice/ prezzemolo di Amburgo		






(1)	(2)	(3)	(4)
0213080	Ravanelli		
0213090	Salsefrica		
0213100	Rutabaga		
0213110	Rape		
0213990	Altri (2)		
0220000	<b>Ortaggi a bulbo</b>	<b>0,01 (*)</b>	
0220010	Aglione		
0220020	Cipolle		
0220030	Scalogni		
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette		
0220990	Altri (2)		
0230000	<b>Ortaggi a frutto</b>	<b>0,01 (*)</b>	
0231000	<b>a) Solanacee e malvacee</b>		
0231010	Pomodori		
0231020	Peperoni		
0231030	Melanzane		
0231040	Gombi		
0231990	Altri (2)		
0232000	<b>b) Cucurbitacee con buccia commestibile</b>		
0232010	Cetrioli		
0232020	Cetriolini		
0232030	Zucchine		
0232990	Altri (2)		
0233000	<b>c) Cucurbitacee con buccia non commestibile</b>		
0233010	Meloni		
0233020	Zucche		
0233030	Cocomeri/angurie		
0233990	Altri (2)		
0234000	<b>d) Mais dolce</b>		
0239000	<b>e) Altri ortaggi a frutto</b>		
0240000	<b>Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)</b>	<b>0,01 (*)</b>	
0241000	<b>a) Cavoli a infiorescenza</b>		
0241010	Cavoli broccoli		
0241020	Cavolfiori		
0241990	Altri (2)		




(1)	(2)	(3)	(4)
0242000	<b>b) Cavoli a testa</b>		
0242010	Cavoletti di Bruxelles		
0242020	Cavoli cappucci		
0242990	Altri (2)		
0243000	<b>c) Cavoli a foglia</b>		
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai		
0243020	Cavoli ricci		
0243990	Altri (2)		
0244000	<b>d) Cavoli rapa</b>		
0250000	<b>Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili</b>		
0251000	<b>a) Lattughe e insalate</b>	<b>0,01 (*)</b>	
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella		
0251020	Lattughe		
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe		
0251040	Crescione e altri germogli e gemme		
0251050	Barbarea		
0251060	Rucola		
0251070	Senape juncea		
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)		
0251990	Altri (2)		
0252000	<b>b) Foglie di spinaci e simili</b>	<b>0,01 (*)</b>	
0252010	Spinaci		
0252020	Portulaca/porcellana		
0252030	Bietole da foglia e da costa		
0252990	Altri (2)		
0253000	<b>c) Foglie di vite e foglie di specie simili</b>	<b>0,01 (*)</b>	
0254000	<b>d) Crescione acquatico</b>	<b>0,01 (*)</b>	
0255000	<b>e) Cicoria Witloof/cicoria belga</b>	<b>0,01 (*)</b>	
0256000	<b>f) Erbe fresche e fiori commestibili</b>	<b>0,02 (*)</b>	
0256010	Cerfoglio		
0256020	Erba cipollina		
0256030	Foglie di sedano		
0256040	Prezzemolo		
0256050	Salvia		
0256060	Rosmarino		
0256070	Timo		
0256080	Basilico e fiori commestibili		




(1)	(2)	(3)	(4)
0256090	Foglie di alloro/lauro		
0256100	Dragoncello		
0256990	Altri (2)		
0260000	<b>Legumi</b>	<b>0,01 (*)</b>	
0260010	Fagioli (con baccello)		
0260020	Fagioli (senza baccello)		
0260030	Piselli (con baccello)		
0260040	Piselli (senza baccello)		
0260050	Lenticchie		
0260990	Altri (2)		
0270000	<b>Ortaggi a stelo</b>	<b>0,01 (*)</b>	
0270010	Asparagi		
0270020	Cardi		
0270030	Sedani		
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze		
0270050	Carciofi		
0270060	Porri		
0270070	Rabarbaro		
0270080	Germogli di bambù		
0270090	Cuori di palma		
0270990	Altri (2)		
0280000	<b>Funghi, muschi e licheni</b>	<b>0,01 (*)</b>	
0280010	Funghi coltivati		
0280020	Funghi selvatici		
0280990	Muschi e licheni		
0290000	<b>Alghe e organismi procarioti</b>	<b>0,01 (*)</b>	
0300000	<b>LEGUMI SECCHI</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01</b>
0300010	Fagioli		
0300020	Lenticchie		
0300030	Piselli		
0300040	Lupini/semi di lupini		
0300990	Altri (2)		
0400000	<b>SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01</b>
0401000	<b>Semi oleaginosi</b>		
0401010	Semi di lino		
0401020	Semi di arachide		
0401030	Semi di papavero		
0401040	Semi di sesamo		




(1)	(2)	(3)	(4)
0401050	Semi di girasole		
0401060	Semi di colza		
0401070	Semi di soia		
0401080	Semi di senape		
0401090	Semi di cotone		
0401100	Semi di zucca		
0401110	Semi di cartamo		
0401120	Semi di borragine		
0401130	Semi di camelina/dorella		
0401140	Semi di canapa		
0401150	Semi di ricino		
0401990	Altri (2)		
0402000	<b>Frutti oleaginosi</b>		
0402010	Olive da olio		
0402020	Semi di palma		
0402030	Frutti di palma		
0402040	Capoc		
0402990	Altri (2)		
0500000	<b>CEREALI</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01</b>
0500010	Orzo		
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali		
0500030	Mais/granturco		
0500040	Miglio		
0500050	Avena		
0500060	Riso		
0500070	Segale		
0500080	Sorgo		
0500090	Frumento		
0500990	Altri (2)		
0600000	<b>TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE</b>	<b>0,05 (*)</b>	<b>0,01</b>
0610000	<b>Tè</b>		
0620000	<b>Chicchi di caffè</b>		
0630000	<b>Infusioni di erbe da</b>		
0631000	<b>a) Fiori</b>		
0631010	Camomilla		
0631020	Ibisco/rosella		
0631030	Rosa		
0631040	Gelsomino		



(1)	(2)	(3)	(4)
0631050	Tiglio		
0631990	Altri (2)		
0632000	<b>b) Foglie ed erbe</b>		
0632010	Fragola		
0632020	Rooibos		
0632030	Mate		
0632990	Altri (2)		
0633000	<b>c) Radici</b>		
0633010	Valeriana		
0633020	Ginseng		
0633990	Altri (2)		
0639000	<b>d) Altre parti della pianta</b>		
0640000	<b>Semi di cacao</b>		
0650000	<b>Carrube/pane di san Giovanni</b>		
0700000	<b>LUPPOLO</b>	0,05 (*)	<b>0,01</b>
0800000	<b>SPEZIE</b>		<b>0,01</b>
0810000	<b>Semi</b>	0,05 (*)	
0810010	Anice verde		
0810020	Grano nero/cumino nero		
0810030	Sedano		
0810040	Coriandolo		
0810050	Cumino		
0810060	Aneto		
0810070	Finocchio		
0810080	Fieno greco		
0810090	Noce moscata		
0810990	Altri (2)		
0820000	<b>Frutta</b>	0,05 (*)	
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato		
0820020	Pepe di Sichuan		
0820030	Carvi		
0820040	Cardamomo		
0820050	Bacche di ginepro		
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)		
0820070	Vaniglia		
0820080	Tamarindo		
0820990	Altri (2)		



(1)	(2)	(3)	(4)
0830000	<b>Spezie da corteccia</b>	0,05 (*)	
0830010	Cannella		
0830990	Altri (2)		
0840000	<b>Spezie da radici e rizomi</b>		
0840010	Liquirizia	0,05 (*)	
0840020	Zenzero (10)		
0840030	Curcuma	0,05 (*)	
0840040	Barbaforte/rafano/cren (11)		
0840990	Altri (2)	0,05 (*)	
0850000	<b>Spezie da boccioli</b>	0,05 (*)	
0850010	Chiodi di garofano		
0850020	Capperi		
0850990	Altri (2)		
0860000	<b>Spezie da pistilli di fiori</b>	0,05 (*)	
0860010	Zafferano		
0860990	Altri (2)		
0870000	<b>Spezie da arilli</b>	0,05 (*)	
0870010	Macis		
0870990	Altri (2)		
0900000	<b>PIANTE DA ZUCCHERO</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01</b>
0900010	Barbabietole da zucchero		
0900020	Canne da zucchero		
0900030	Radici di cicoria		
0900990	Altri (2)		
1000000	<b>PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI</b>		<b>0,01</b>
1010000	<b>Prodotti ottenuti da</b>	<b>0,01 (*)</b>	
1011000	<b>a) Suini</b>		
1011010	Muscolo		
1011020	Grasso		
1011030	Fegato		
1011040	Rene		
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		
1011990	Altri (2)		
1012000	<b>b) Bovini</b>		
1012010	Muscolo		
1012020	Grasso		
1012030	Fegato		
1012040	Rene		



(1)	(2)	(3)	(4)
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		
1012990	Altri (2)		
1013000	<b>c) Ovini</b>		
1013010	Muscolo		
1013020	Grasso		
1013030	Fegato		
1013040	Rene		
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		
1013990	Altri (2)		
1014000	<b>d) Caprini</b>		
1014010	Muscolo		
1014020	Grasso		
1014030	Fegato		
1014040	Rene		
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		
1014990	Altri (2)		
1015000	<b>e) Equidi</b>		
1015010	Muscolo		
1015020	Grasso		
1015030	Fegato		
1015040	Rene		
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		
1015990	Altri (2)		
1016000	<b>f) Pollame</b>		
1016010	Muscolo		
1016020	Grasso		
1016030	Fegato		
1016040	Rene		
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		
1016990	Altri (2)		
1017000	<b>g) Altri animali terrestri d'allevamento</b>		
1017010	Muscolo		
1017020	Grasso		
1017030	Fegato		
1017040	Rene		
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		
1017990	Altri (2)		




(1)	(2)	(3)	(4)
1020000	<b>Latte</b>	<b>0,01 (*)</b>	
1020010	Bovini		
1020020	Ovini		
1020030	Caprini		
1020040	Equini		
1020990	Altri (2)		
1030000	<b>Uova di volatili</b>	<b>0,01 (*)</b>	
1030010	Galline		
1030020	Anatre		
1030030	Oche		
1030040	Quaglie		
1030990	Altri (2)		
1040000	<b>Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)</b>	<b>0,05 (*)</b>	
1050000	<b>Anfibi e rettili</b>	<b>0,01 (*)</b>	
1060000	<b>Animali invertebrati terrestri</b>	<b>0,01 (*)</b>	
1070000	<b>Animali vertebrati terrestri selvatici</b>	<b>0,01 (*)</b>	
1100000	<b>PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)</b>		
1200000	<b>PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)</b>		
1300000	<b>PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)</b>		

(\*) Limite di determinazione analitica

(†) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.»

21CE0036





## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1634 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2020

**che autorizza l'immissione sul mercato degli zuccheri ottenuti dalla polpa di cacao (*Theobroma cacao* L.) quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato dell'Unione.
- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione <sup>(2)</sup> che istituisce un elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati.
- (3) A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283, la Commissione decide in merito all'autorizzazione e all'immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento e all'aggiornamento dell'elenco dell'Unione.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/206 della Commissione <sup>(3)</sup> ha autorizzato l'immissione sul mercato della polpa, del succo di polpa e del succo concentrato di polpa del frutto di *Theobroma cacao* L. quale alimento tradizionale da un paese terzo a norma del regolamento (UE) 2015/2283 e ha modificato l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati.
- (5) Il 22 novembre 2019 la società Cabosse Naturals NV («il richiedente») ha presentato alla Commissione una domanda di immissione sul mercato dell'Unione degli zuccheri ottenuti dalla polpa di cacao (*Theobroma cacao* L.) quale nuovo alimento ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. Il richiedente ha chiesto che gli zuccheri ottenuti dalla polpa di cacao (*Theobroma cacao* L.) possano essere utilizzati come ingrediente destinato alla popolazione in generale.
- (6) Gli zuccheri sono ottenuti mediante un processo di essiccazione o di purificazione che elimina l'eccesso di umidità e gli altri componenti presenti nel succo concentrato di polpa di *Theobroma cacao* L.
- (7) La Commissione ritiene che non sia necessario sottoporre la domanda attuale a una valutazione della sicurezza da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283. Gli zuccheri ottenuti dal succo concentrato della polpa di *Theobroma cacao* L. mediante essiccazione o purificazione sono identici agli zuccheri naturalmente presenti nella polpa di cacao (*Theobroma cacao* L.) e sono composti principalmente da glucosio e fruttosio, che vantano una lunga storia d'uso sicuro negli alimenti; pertanto la loro autorizzazione non altererebbe le considerazioni in materia di sicurezza alla base dell'autorizzazione del succo concentrato della polpa di *Theobroma cacao* L. quale alimento tradizionale.

<sup>(1)</sup> GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/206 della Commissione, del 14 febbraio 2020, che autorizza l'immissione sul mercato della polpa, del succo di polpa e del succo concentrato di polpa del frutto di *Theobroma cacao* L. quale alimento tradizionale da un paese terzo a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 (GU L 43 del 17.2.2020, pag. 66).



- (8) Le informazioni contenute nella domanda forniscono elementi sufficienti per stabilire che gli usi e i livelli d'uso proposti per gli zuccheri ottenuti dalla polpa di cacao (*Theobroma cacao* L.) quale nuovo alimento sono conformi all'articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Gli zuccheri ottenuti dalla polpa di cacao (*Theobroma cacao* L.), come specificato nell'allegato del presente regolamento, sono inseriti nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

2. La voce figurante nell'elenco dell'Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d'uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.


*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2020

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN



## ALLEGATO


L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:

(1) nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) è inserita, in ordine alfabetico, la seguente voce:

Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato	Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
« <b>Zuccheri ottenuti dalla polpa di cacao</b> ( <i>Theobroma cacao</i> L.)	Non specificato	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è "zuccheri ottenuti dalla polpa di cacao ( <i>Theobroma cacao</i> L.)", "glucosio ottenuto dalla polpa di cacao ( <i>Theobroma cacao</i> L.)" o "fruttosio ottenuto dalla polpa di cacao ( <i>Theobroma cacao</i> L.)", a seconda della forma usata.»	

(2) nella tabella 2 (Specifiche) è inserita, in ordine alfabetico, la seguente voce:

Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
« <b>Zuccheri ottenuti dalla polpa di cacao</b> ( <i>Theobroma cacao</i> L.)	<p><b>Descrizione/Definizione</b> Zuccheri ottenuti dal succo concentrato di polpa di cacao (<i>Theobroma cacao</i> L.) mediante un processo di essiccazione o di purificazione per produrre glucosio o fruttosio di elevata purezza.</p> <p><b>Zuccheri prodotti mediante un processo di essiccazione</b> Composizione nutrizionale Zuccheri totali (g/100 g): &gt; 80 Umidità (%): &lt; 5 Criteri microbiologici Conteggio totale su piastra (aerobico) (CFU/g): &lt; 10<sup>4</sup> Muffe e lieviti (CFU/g): &lt; 50 Enterobatteriacee (CFU/g): &lt; 10 <i>Salmonella</i> spp.: assenza in 25 g <i>Alicyclobacillus</i>: assenza in 50 g Batteri termocidofili: assenza in 50 g</p> <p><b>Zuccheri prodotti mediante un processo di purificazione</b> Composizione nutrizionale del glucosio ottenuto dalla polpa di cacao (<i>Theobroma cacao</i> L.) Tenore di glucosio (%): &gt; 93 Ceneri (%): &lt; 0,2 Umidità (%): &lt; 1,0 Composizione nutrizionale del fruttosio ottenuto dalla polpa di cacao (<i>Theobroma cacao</i> L.) Tenore di fruttosio (%): &gt; 98 Tenore di glucosio (%): &lt; 0,5 Ceneri (%): &lt; 0,2 Umidità (%): &lt; 0,5 Criteri microbiologici applicabili al glucosio e al fruttosio ottenuti dalla polpa di cacao (<i>Theobroma cacao</i> L.) Conteggio totale su piastra (aerobico) (CFU/g): &lt; 10<sup>4</sup> <i>Salmonella</i> spp.: assenza in 25 g».</p>



## DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

n. 102/20/COL

del 31 agosto 2020

**che autorizza la Norvegia ad applicare una proroga di determinati periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di COVID-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti [2020/1635]**

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto il regolamento 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di COVID-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti <sup>(1)</sup> («il regolamento») e in particolare l'articolo 2 di tale regolamento, adattato all'accordo SEE dal relativo protocollo 1,

considerando quanto segue:


A norma della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, taluni conducenti professionali sono tenuti a seguire una formazione periodica al superamento della quale ricevono un certificato di idoneità professionale («CAP») del conducente, che può essere sotto forma di una carta di qualificazione del conducente o di una corrispondente marchiatura del codice armonizzato «95» dell'Unione sulla patente di guida a norma dell'articolo 10 di tale direttiva.

L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698 proroga di sette mesi i termini relativi alle attività di formazione periodica da parte del titolare di un certificato di idoneità professionale (CIP), che sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020. Allo stesso modo, l'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento proroga la validità della corrispondente marchiatura del codice armonizzato «95» dell'Unione e l'articolo 2, paragrafo 3, proroga le corrispondenti carte di qualificazione del conducente.

Qualora ritenga con ogni probabilità impraticabili il completamento della formazione periodica o la relativa certificazione, l'apposizione della marcatura del codice armonizzato «95» dell'Unione o il rinnovo delle carte di qualificazione del conducente anche dopo il 31 agosto 2020, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19, uno Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei

<sup>(1)</sup> GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10). Integrato nell'accordo SEE al punto 4b dell'allegato XIII con decisione del Comitato misto SEE n. 91/2020 del 18 giugno 2020.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4). Integrato nell'accordo SEE al punto 37 dell'allegato XIII con decisione del Comitato misto SEE n. 64/2006 (GU L 245 del 7.9.2006, pag. 13).



periodi indicati nell'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento (UE) 2020/698, a seconda dei casi. Tale richiesta può riguardare il periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 o i periodi di sette mesi di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3 di tale regolamento, a seconda dei casi, o entrambi i periodi.

Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (UE) 2020/698, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, l'Autorità di vigilanza EFTA adotta una decisione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 di tale regolamento, che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi in questione. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che restino impraticabili il completamento e la certificazione della formazione periodica o la relativa certificazione, l'apposizione della marcatura del codice armonizzato «95» dell'Unione o il rinnovo delle carte di qualificazione del conducente e, in ogni caso, non è superiore a sei mesi.

Con lettera del 15 giugno 2020 <sup>(3)</sup>, facendo riferimento all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2020/698, la Norvegia ha presentato una richiesta motivata a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, per essere autorizzata ad applicare una proroga dei periodi di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento. La Norvegia ha fornito informazioni supplementari a sostegno della sua richiesta in data 26 agosto 2020 <sup>(4)</sup>.

Secondo le informazioni fornite dalla Norvegia, si ritengono con ogni probabilità impraticabili nel paese il completamento e la certificazione della formazione periodica e l'apposizione della marcatura del codice armonizzato «95» dell'Unione fino al 30 settembre 2020, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19.

In particolare, la Norvegia ha imposto misure di blocco generali che includevano la chiusura delle strutture di formazione, comprese quelle connesse alla formazione periodica dei conducenti prevista dalla direttiva 2003/59/CE e di servizi pubblici connessi al rinnovo di documenti e patenti.

I corsi di formazione periodica sono stati gradualmente riattivati. Tuttavia, le misure necessarie al contenimento della COVID-19 impongono ancora restrizioni a tali strutture. La Norvegia afferma che le strutture di formazione devono soddisfare le pertinenti norme nazionali in materia di distanziamento sociale. Di conseguenza, solo un numero ridotto di candidati è in grado di partecipare contemporaneamente ai corsi di formazione. A causa delle misure imposte dalle autorità norvegesi, un gran numero di titolari di patenti di guida non ha potuto completare la necessaria formazione periodica.

Dopo aver valutato, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento (UE) 2020/698, la conclusione motivata presentata dalla Norvegia ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5 di tale regolamento, e le informazioni supplementari fornite, l'Autorità ritiene con ogni probabilità impraticabili il completamento della formazione periodica o la relativa certificazione, l'apposizione della marcatura del codice armonizzato «95» dell'Unione o il rinnovo delle carte di qualificazione del conducente anche dopo il 31 agosto 2020, a causa delle misure che la Norvegia ha adottato per impedire o contenere la diffusione della COVID-19. I requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (UE) 2020/698, sono pertanto soddisfatti.


La Norvegia dovrebbe quindi essere autorizzata ad applicare una proroga di un mese dei rispettivi periodi, compresi tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2020/698,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

La Norvegia è autorizzata ad applicare una proroga di un mese del periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698 ai fini dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento.

<sup>(3)</sup> Doc n. 1138286.

<sup>(4)</sup> Doc n. 1149283.



Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2020

*Per l'Autorità di vigilanza EFTA*


Bente ANGELL-HANSEN  
*Presidente*

Frank J. BÜCHEL  
*Membro del Collegio*

Högni KRISTJÁNSSON  
*Membro del Collegio responsabile*

Carsten ZATSCHLER  
*Controfirmatario in qualità di Direttore,  
Affari giuridici e amministrativi*

**21CE0038**



**DECISIONE (UE) 2020/1636 DEL CONSIGLIO**  
**del 30 ottobre 2020**  
**relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2, e l'articolo 302,

vista la decisione (UE) 2019/853 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

vista la proposta presentata dalla Repubblica di Polonia,

previa consultazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il mandato dei membri del Comitato economico e sociale europeo è scaduto il 20 settembre 2020.
- (2) Il 2 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/1392 relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025, che abroga e sostituisce la decisione del Consiglio relativa alla nomina dei membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025 adottata il 18 settembre 2020 <sup>(2)</sup>. Il 22 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato un'ulteriore decisione di nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025 <sup>(3)</sup>. È rimasto vacante un seggio del Comitato economico e sociale europeo spettante alla Repubblica di Polonia e deve essere assegnato mediante una successiva decisione di nomina, che si applica retroattivamente a decorrere dal 21 settembre 2020.
- (3) Con lettera del 22 settembre 2020, la Repubblica di Polonia ha confermato la candidatura del sig. Jacek KRAWCZYK per la nomina a membro del Comitato economico e sociale europeo durante il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025, allo scopo di completare il proprio elenco dei membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


*Articolo 1*

Il sig. Jacek KRAWCZYK, Vice-president, Confederation Lewiatan, è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025.

<sup>(1)</sup> GU L 139 del 27.5.2019, pag. 15.

<sup>(2)</sup> GU L 322 del 5.10.2020, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Decisione (UE) 2020/1555 del Consiglio, del 22 ottobre 2020, relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025 (GU L 355 del 26.10.2020, pag. 1).



*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 21 settembre 2020.


Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2020

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

M. ROTH

**21CE0039**





## DECISIONE (UE) 2020/1637 DEL CONSIGLIO

del 3 novembre 2020

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UNECE nn. 0, 13, 16, 17, 44, 55, 83, 93, 94, 95, 100, 115, 137, 144, 151, 152 e 153, le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali nn. 7, 15 e 18, la proposta di modifica della *Mutual Resolution M.R.3*, le proposte di due nuovi regolamenti UNECE relativi ai dispositivi di retromarcia e ai sistemi di monitoraggio alla partenza del veicolo e la proposta di un nuovo regolamento tecnico mondiale relativo alla determinazione della potenza dei veicoli elettrici**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,


considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 97/836/CE del Consiglio <sup>(1)</sup> l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto»). L'accordo del 1958 riveduto è entrato in vigore il 24 marzo 1998.
- (2) Con la decisione 2000/125/CE del Consiglio <sup>(2)</sup> l'Unione ha aderito all'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo»). L'accordo parallelo è entrato in vigore il 15 febbraio 2000.
- (3) Il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> stabilisce le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche per l'omologazione e l'immissione sul mercato di tutti i nuovi veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti. Tale regolamento integra i regolamenti adottati a norma dell'accordo del 1958 riveduto («regolamenti UNECE») nel sistema UE di omologazione, in quanto prescrizioni per l'omologazione o alternative alla legislazione dell'Unione.
- (4) A norma dell'articolo 1 dell'accordo del 1958 riveduto e dell'articolo 6 dell'accordo parallelo, il Forum mondiale dell'UNECE per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29 dell'UNECE) può adottare proposte di modifica dei regolamenti UNECE, dei regolamenti tecnici mondiali (GTR) UNECE e delle risoluzioni UNECE, nonché proposte di nuovi regolamenti UNECE, di nuovi GTR UNECE e di nuove risoluzioni UNECE riguardanti l'omologazione dei veicoli. Conformemente a tali disposizioni, il WP.29 dell'UNECE può inoltre adottare proposte di autorizzazione all'elaborazione di modifiche ai GTR UNECE o di nuovi GTR UNECE e può adottare proposte di estensione dei mandati dei GTR UNECE.
- (5) Nella 182ª sessione del Forum mondiale, che si terrà il 10 novembre 2020, il WP.29 dell'UNECE è chiamato ad adottare proposte di modifica dei regolamenti UNECE nn. 0, 13, 16, 17, 44, 55, 83, 93, 94, 95, 100, 115, 137, 144, 151, 152 e 153, la proposta di un nuovo regolamento UNECE relativo all'omologazione dei dispositivi di retromarcia e dei veicoli a motore per quanto riguarda la sensibilizzazione dei conducenti verso la possibile presenza di utenti vulnerabili della strada dietro il veicolo, la proposta di un nuovo regolamento UNECE relativo

<sup>(1)</sup> Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto») (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

<sup>(2)</sup> Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo») (GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).



all'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda il sistema di monitoraggio alla partenza del veicolo per il rilevamento di pedoni e ciclisti, la proposta di un nuovo regolamento UNECE relativo ai registratori di dati di evento, le proposte di modifica dei GTR UNECE nn. 7, 15 e 18, la proposta di un nuovo regolamento tecnico mondiale relativo alla determinazione della potenza dei veicoli elettrici e la proposta di emendamenti alla *Mutual Resolution* M. R.3 relativa alla qualità dell'aria all'interno del veicolo. Il WP.29 dell'UNECE è inoltre chiamato ad adottare le proposte di autorizzazione all'elaborazione di una modifica del GTR UNECE n. 8 e di un nuovo GTR UNECE sulla durata delle batterie di bordo dei veicoli.

- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di WP.29 dell'UNECE riguardo all'adozione di tali proposte, poiché i regolamenti UNECE vincoleranno l'Unione e, unitamente ai regolamenti tecnici mondiali UNECE e alla *Mutual Resolution*, saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto unionale nel settore dell'omologazione dei veicoli.
- (7) Alla luce dell'esperienza e degli sviluppi tecnici occorre modificare o integrare le prescrizioni relative ad alcuni elementi o caratteristiche di cui ai regolamenti UNECE nn. 0, 13, 16, 17, 44, 55, 83, 93, 94, 95, 100, 115, 137, 144, 151, 152 e 153 e alla *Mutual Resolution* M.R.3.
- (8) Occorre inoltre modificare alcune disposizioni dei GTR UNECE nn. 7, 15 e 18.
- (9) Al fine di tener conto del progresso tecnico e migliorare la sicurezza dei veicoli e il controllo delle emissioni, è necessario adottare due nuovi regolamenti UNECE, di cui uno relativo all'omologazione dei dispositivi di retromarcia e dei veicoli a motore per quanto riguarda la sensibilizzazione dei conducenti verso la possibile presenza di utenti vulnerabili della strada dietro il veicolo e uno relativo all'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda il sistema di monitoraggio alla partenza del veicolo per il rilevamento di pedoni e ciclisti. Parallelamente deve essere adottato un nuovo regolamento tecnico mondiale relativo alla determinazione della potenza dei veicoli elettrici.
- (10) Per permettere l'ulteriore elaborazione delle prescrizioni tecniche, è necessaria l'adozione delle proposte di autorizzazione all'elaborazione di una modifica del GTR UNECE n. 8 e di un nuovo GTR UNECE relativo alla durata delle batterie di bordo dei veicoli sulla base delle richieste delle parti contraenti dell'UNECE che sostengono i lavori riguardanti i GTR dell'UNECE o degli appositi organi sussidiari del WP.29 dell'UNECE.
- (11) Al fine di garantire la coerenza dell'interpretazione dei regolamenti UNECE nn. 155 e 156, è opportuno adottare le proposte di documenti di interpretazione relativi a entrambi i regolamenti nonché la proposta di orientamenti sull'uso della banca dati per lo scambio di omologazioni di cui al regolamento UNECE n. 155.
- (12) Il 16 giugno 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/848 (\*) relativa alla posizione da adottare in merito al GTR UNECE n. 7 e alle proposte di autorizzazione all'elaborazione di una modifica del GTR UNECE n. 8 e di un nuovo GTR UNECE relativo alla durata delle batterie di bordo dei veicoli riferita alla 181ª sessione del WP.29 dell'UNECE che si è tenuta il 24 giugno 2020. Il WP.29 non è stato tuttavia in grado di esprimere un voto in tale sessione e ha deciso di ripresentare le proposte per la votazione nella sessione di novembre,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella 182ª sessione del Forum mondiale dell'UNECE per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli, che si terrà il 10 novembre 2020, per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UNECE nn. 0, 13, 16, 17, 44, 55, 83, 93, 94, 95, 100, 115, 137, 144, 151, 152 e 153, le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali nn. 7, 15 e 18, la proposta di modifica della *Mutual Resolution* M.R.3, le proposte di due nuovi regolamenti UNECE relativi ai dispositivi di retromarcia e ai sistemi di monitoraggio alla partenza del veicolo e la proposta di un nuovo regolamento tecnico mondiale relativo alla determinazione della potenza dei veicoli elettrici (†) è quella di votare a favore.

(\*) Decisione (UE) 2020/848 del Consiglio, del 16 giugno 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UNECE n. 13, 14, 16, 22, 30, 41, 78, 79, 83, 94, 95, 101, 108, 109, 117, 129, 137, 138, 140 e 152, le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali n. 3, 6, 7, 16 e 19, la proposta di modifica della risoluzione consolidata R.E.3. e le proposte di cinque nuovi regolamenti UNECE concernenti la sicurezza, le emissioni e l'automazione nel settore dei veicoli a motore (GU L 196 del 19.6.2020, pag. 5).

(†) Cfr. documento ST 11850/20 al seguente indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.



*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2020

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
M. ROTH

**21CE0040**



---

# RETTIFICHE

---

**Rettifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 64 dell'11 marzo 2011)*

Pagina 4, articolo 3, punto 13,

- anziché:*                    «13. “rete CCN”: la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (CCN) e sull'interfaccia comune di sistema (CSI), sviluppata dall'Unione per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra le autorità competenti nel settore delle dogane e della fiscalità.»,
- leggasi:*                    «13. “rete CCN”: la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (CCN), sviluppata dall'Unione per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra le autorità competenti nel settore delle dogane e della fiscalità.».

---

*(Direttiva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 32 del 2 maggio 2011)*

**21CE0041**

---

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

---

(WI-GU-2021-GUE-02) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\**  
*(di cui spese di spedizione € 74,42)\**

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\**  
*(di cui spese di spedizione € 20,95)\**

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 2 1 0 1 0 7 \*

€ 8,00

